

## TORNATA DEL 26 GIUGNO 1873

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi.* = Comunicazione del presidente del Consiglio della rinunzia data dal Gabinetto dopo il voto di ieri. = Cenni del deputato Di San Donato sopra una sua interrogazione. = Il ministro per le finanze presenta un decreto pel ritiro del disegno di legge intorno all'affitto di un locale demaniale a Roma, ed una relazione sui lavori dell' officina di carte e valori. = Parlano sull'ordine del giorno i deputati Sineo, Cadolini, Finzi e il ministro per le finanze. = Discussione dello schema di legge per il riscatto della concessione fatta alla società dei canali Cavour — Discorso del deputato Sineo contro il progetto — Discorsi dei deputati Finzi e Boselli, relatore, in difesa del medesimo — Adesione del deputato La Porta — Approvazione degli articoli di questo progetto e di quelli dello schema per l'appalto dell'esercizio della zecca di Milano. = Discussione dello schema di legge per una convenzione colla Camera di commercio di Roma per la costruzione di un edificio ad uso di dogana — Chiarimenti del ministro per le finanze — Modificazioni del ministro per l'istruzione pubblica — Osservazioni del deputato Mancini — Approvazione dell'articolo emendato e di quelli dei progetti per l'approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali, e per la spesa occorrente alla tumulazione delle ceneri di Carlo Botta — Votazione a squittinio segreto e approvazione di quei progetti di legge. = Il presidente dichiara aggiornate le sedute della Camera.

La seduta è aperta alle 2 40 pomeridiane.

**MASSARI**, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato; indi espone il seguente sunto di petizioni:

776. Bonetti Enrico, luogotenente in riforma, nel reclamare contro il rifiuto della sua domanda d'ammissione nella milizia provinciale, fa istanza perchè siano rese pubbliche le cause che motivarono siffatta risoluzione.

777. Il comizio agrario del circondario di Nicastro inoltra le più vive istanze per la sollecita attuazione della linea ferroviaria Eboli-Reggio sul versante Tirreno.

### ATTI DIVERSI.

**MASSARI**, segretario, comunica la nota dei seguenti omaggi pervenuti al Seggio:

Dal prefetto-presidente della deputazione provinciale di Cremona — Atti della deputazione provinciale di Cremona riferibili alla Sessione straordinaria del 16 aprile 1873, copie 4;

Dal signor M. Rizzari, delegato del comizio agrario di Pisa — Relazione sui prodotti agrari e industriali della provincia pisana per l'esposizione mondiale di Vienna, copie 2;

Dal presidente dell'Associazione veneta di utilità pubblica — Relazione intorno ai provvedimenti richiesti per la conservazione delle lagune di Venezia senza nocimento della terraferma veneta, del professore Serafino Raffaele Minch, copie 15;

Dai signori avvocato F. Bisi, G. M. Casalegno, e F. G. Landi — Lettera al commendatore conte Luigi Pianciani, ff. di sindaco di Roma, in appoggio al progetto: *La via Massima da San Pietro all'Esquilino*, copie 260;

Dal professore Stefano Vacca — Ode in morte di Alessandro Manzoni, il 22 maggio 1873, una copia;

Dal signor Macè Giovanni — Il genio e la piccola città; Il gigante dell'Alsazia; L'anniversario di Waterloo, una copia;

Dal professore Antonio Puppo — Canto. *A Milano, patria di Alessandro Manzoni*, una copia;

Dal signor G. B. — Versi. *Sulla tomba di Alessandro Manzoni*, copie due.

**PRESIDENTE.** Hanno chiesto un congedo: per affari particolari, gli onorevoli Berti Lodovico, De Nobili, Rey, Puccioni, Mazzagalli, Bianchi Celestino di giorni 5; Broglio, Maranca e Pecile, di 15 giorni; Landuzzi, Merzario e Ungaro, di 2 giorni; Frizzi e Bruno, di 10 giorni.

(Sono accordati.)

COMUNICAZIONE DEL GOVERNO.

**PRESIDENTE.** L'onorevole presidente del Consiglio ha la parola.

**LANZA, presidente del Consiglio.** (*Movimento d'attenzione*) Signori deputati. Dopo il voto solenne di ieri il Consiglio dei ministri non tardò a raccogliersi per esaminare il partito che doveva prendere in seguito alla nuova situazione fatta al Ministero dal voto stesso; e considerato che esso fu reso sopra una questione che il Ministero stima di prim'ordine poichè riguarda una parte essenziale del suo programma; e che tale voto ha dimostrato come la maggioranza gli sia venuta meno in un'occasione solenne, ove tra gli stessi suoi amici trovò molti oppositori, non esitò punto a deliberare di rassegnare le sue dimissioni a Sua Maestà.

Sua Maestà mi fece conoscere per telegrafo che accettava queste dimissioni, e ci invitava a rimanere al posto fintanto che non fossero da lui designati i nostri successori.

Per conseguenza, noi attenderemo con lo stesso zelo al nostro ufficio, cercando d'amministrare come si deve fare in queste occasioni, da ministri dimissionari, tenendoci lontani da tutti i provvedimenti di carattere politico.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Di San Donato ha presentato la seguente domanda di interrogazione:

« Desidera di interrogare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, sulle condizioni create ai creditori di spese per l'esposizione marittima di Napoli. »

Onorevole Di San Donato, quando intende svolgere la sua interrogazione?

**DI SAN DONATO.** Onorevole presidente, dopo la dichiarazione testè fatta dall'onorevole presidente del Consiglio, io credo che non sia più il caso che io svolga questa mia interrogazione. Io l'aveva depositata al Seggio quattro o cinque giorni fa, spinto dalla condizione dolorosissima che era stata creata ai creditori dello Stato per spese fatte all'esposizione marittima di Napoli, i quali non sono ancora stati soddisfatti del loro avere. Di più s'aggiunga che, per difetto di quattrini, non si sono ancora distribuite le medaglie.

Io però, stante la nuova condizione di cose surta per le dimissioni del Ministero, mi vedo costretto a rimandare ad altro giorno lo svolgimento della mia interrogazione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Lacava ha chiesto di parlare sul sunto delle petizioni.

**LACAVA.** A nome del mio amico l'onorevole Ghinosi, prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione numero 776 di Enrico Bonetti, con la quale reclama perchè non si fece diritto ad una domanda per entrare nella milizia provinciale.

(L'urgenza è approvata.)

**SELLA, ministro per le finanze.** Ho l'onore di presentare alla Camera un decreto reale per cui è ritirato il progetto di legge che ha per titolo: *Affitto trentennale di locali demaniali ad uso d'esposizione permanente di belle arti in Roma*, avendo la società con cui era stato stipulato il contratto ritirata la propria adesione. (*V. Stampato n° 177*)

**PRESIDENTE.** Si dà atto all'onorevole ministro della presentazione di questo regio decreto.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Ho l'onore ancora di presentare la relazione annuale sui risultati della officina governativa delle carte-valori. (*V. Stampato n° 252*)

**PRESIDENTE.** Si dà atto all'onorevole ministro della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

L'ordine del giorno reca il progetto di legge per riscatto della concessione dei canali *Cavour*.

Su questo progetto di legge l'unico iscritto è l'onorevole Sineo.

*Voci.* E la nomina dei commissari per la Giunta di vigilanza?

**SINEO.** Nella bellissima relazione che accompagna questo progetto di legge è incorso un errore. L'egregio relatore ha creduto che nel Comitato vi fosse stata unanimità, che le conclusioni che egli propone siano state adottate senza contrasto. Forse in quel momento non sarà stato presente, o la sua memoria l'avrà male servito.

Io ho presa la parola ripetutamente contro questo progetto di legge che impugno, che credo nel fondo della mia coscienza di dover impugnare, e conseguentemente le stesse osservazioni che ho sottoposto al Comitato, le dovrò sottoporre alla Camera.

Non credo di potermene dispensare. Per contro vi sono altri progetti i quali probabilmente non daranno luogo a discussione. Fra i progetti di legge vi è, per esempio, quello pel trasferimento della salma di Carlo Botta. Questo è un puro atto d'omaggio che si renderà ad un grande scrittore, ad un grande patriota, allo scrittore della *Storia d'Italia*, che fu per qualche tempo a capo del Governo del Piemonte, che soffrì l'esilio ed il carcere. Sono titoli questi pei quali credo che senza contrasto si accoglierà la proposta del Governo.

Parimente si potrebbe passare a trattare di altri progetti che non daranno luogo a discussioni; invece, se si discute quello sul canale *Cavour*, sorgeranno questioni gravi. Probabilmente la discussione si trarrà in lungo, e forse non potremo venire ad una definitiva conclusione.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Domando la parola.

**SINEO.** Quindi, se il signor presidente me lo permette, io domando in modo preliminare che si ponga prima all'ordine del giorno il progetto di legge per il trasferimento della salma di Carlo Botta, e poi gli

altri progetti che non daranno probabilmente luogo a discussione.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io prego l'onorevole Sineo di non insistere nella sua proposta.

Qui si tratta di una convenzione che riguarda in massima parte degli stranieri, i quali hanno nel loro paese un Governo eminentemente costituzionale, dove tutte le convenzioni che riflettono l'erario sono naturalmente sottoposte al Parlamento, e dove le deliberazioni del Parlamento giungono rapidamente e lealmente. Quindi l'onorevole Sineo apprezzerà al suo giusto valore la ragionevolezza della mia domanda.

La convenzione attuale è stata fatta fin dal mese di novembre del 1872; sono adunque otto mesi. Or non può immaginarsi l'onorevole Sineo la quantità di reclami che ho ricevuti a questo proposito. Non si capisce il motivo per cui non si sia ancora provveduto. Vi ha chi dice che ciò proviene dalla solita abilità degli Italiani; vi ha chi aggiunge altre cose che non sono punto gradevoli. Io quindi prego vivamente la Camera a dire un sì od un no.

Se l'onorevole Sineo non è contento, faccia opposizione al progetto. Chi è di contrario avviso ne esporrà le ragioni. Ma io prego vivamente la Camera a volere addivenire ad una deliberazione risolutiva, e soprattutto a evitare altre lungaggini, le quali, ripeto, tornano di danno al nostro credito.

**SINEO.** Domando la parola.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io spero che l'onorevole Sineo vorrà accettare questa mia preghiera, non potendo egli non apprezzare il movente che m'induce a farla.

**PRESIDENTE.** La Camera vede che è all'ordine del giorno la nomina di tre commissari di vigilanza presso la Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico della provincia di Roma. Io aveva in animo di proporre alla Camera di addivenire a questa nomina quando si passerà alla votazione per scrutinio segreto sui diversi progetti di legge che sono all'ordine del giorno. Tuttavia se i deputati credono di cominciare colla votazione...

*Voci a sinistra.* Sì! sì! È meglio.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io pregherei la Camera a volersi investire di questa ragione che mi pare abbastanza grave. Senza voler far ora dei paroloni, devo avvertire che qui si tratta di una questione di credito nazionale; imperocchè chi è avvezzo a un Parlamento in cui si delibera sollecitamente, non sa comprendere come si indugi tanto a pronunziare un sì o un no.

L'onorevole Sineo non ignora con quanta franchezza il Parlamento inglese mette i punti sugli *i* in tutte le questioni, e come risponde chiaramente, sì o no. È questo sì o no che io domando alla Camera.

Se cominciamo la votazione, si consumerà un certo tempo, mentre invece quando si prendesse un partito

su questo progetto di legge si farebbero le cose bene e molto più sollecitamente. È questa una viva preghiera che faccio alla Camera.

La Camera può fare ciò che meglio crede, ma per parte mia sento di avere adempiuto al debito che mi incombeva reputando molto serie le considerazioni che ho fatte.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro delle finanze propone che non si addivenga alla votazione per la nomina della Commissione di vigilanza, che è all'ordine del giorno, se non contemporaneamente alla votazione per scrutinio segreto dei diversi progetti di legge a discutersi.

È questo il sistema che mi era prefisso anch'io onde i deputati potessero più rapidamente compiere il loro mandato d'oggi.

**CADOLINI.** A me sembra un provvedimento di tanta utilità questo del riscatto del canale *Cavour*, che veramente non trovo ragione per cui si possa indugiare ad approvarlo. Per rimandare questo progetto, bisognerebbe che qualcuno potesse mettere in dubbio le cifre che sono state portate nella relazione, colle quali si mostra chiaramente l'utilità di questo provvedimento. Perciò io pregherei l'onorevole Sineo, per la dignità del nostro paese, riguardo agli esteri interessati, e per il bene dell'agricoltura del Piemonte e specialmente delle provincie che vi hanno interesse, a non voler insistere nella proposta che ha fatta.

**FINZI.** (*Della Giunta*) Io ebbi l'onore di trovarmi altra volta coll'onorevole Sineo in una Commissione relativa allo stesso argomento dei canali *Cavour*. È per ciò che mi permetto di rivolgere a lui una parola che credo vorrà accogliere benevolmente.

La Commissione attuale s'incaricò di studiare con tutta calma ed esattezza il progetto di legge e la convenzione che le erano stati sottoposti dal punto di vista esclusivo del tornaconto dello Stato. In questo mise uno studio lungo e pacato, e venne unanimemente d'accordo, nessuno eccettuato, che questo tornaconto esisteva.

Dopo di ciò si apprezzarono anche tutti gli argomenti estranei, se si vuole, alle cifre, ma che avevano pure la loro efficacia, e venimmo nella determinazione di ammettere la convenzione all'unanimità e di comune consenso.

Sebbene la Commissione si componesse di membri che venivano da tutte le parti della Camera, tutti cademmo d'accordo che bisognava pure proporla alla Camera l'approvazione.

Se dunque coloro i quali non riguardarono altra volta troppo simpaticamente all'amministrazione del canale *Cavour* e a tutte quelle vicende che ha attraversato, poterono arrendersi fino al punto di acconsentire deliberatamente a riconoscere l'interesse nazionale che si comprende in questa convenzione, spero che

anche l'onorevole Sineo vorrà permettere che la discussione abbia luogo senza sospensive e senza dilazioni.

**PRESIDENTE.** Insiste, onorevole Sineo ?

**SINEO.** Era mio dovere di proporre la sospensiva affinché la Camera non fosse trascinata inscientemente in una discussione che credo dovrà essere grave e seria.

Non accetto il modo con cui l'onorevole Cadolini sembra volere qualificare l'opposizione, che quasi non gli pare possibile a questo progetto di legge.

Quando egli avrà sentite le ragioni che mi propongo di esporre, forse penserà diversamente.

**PRESIDENTE.** Permetta, onorevole Sineo, innanzitutto rimane inteso che non si procederà alla votazione per la nomina della Commissione di vigilanza presso la Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico della provincia di Roma, se non dopo che saranno stati discussi i diversi progetti di legge che sono all'ordine del giorno, e così non vi sarà che una votazione sola.

**DI SAN DONATO.** Badi però a farli votare entro oggi.

**PRESIDENTE.** Non c'è dubbio.

Prego i signori deputati di non allontanarsi.

#### DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PEL RISCATTO DELLA CONCESSIONE DEL CANALE CAVOUR.

(V. Stampato n° 192)

**PRESIDENTE.** Apro adunque la discussione sullo schema di legge per il riscatto della concessione del canale *Cavour* da farsi dallo Stato.

La discussione generale è aperta.

**SINEO.** Io non so, o signori, se tutti conoscete la bellissima relazione che ci fu distribuita.

Forse le preoccupazioni di questi giorni passati, non vi avranno permesso di leggerla. Ebbene, io vi consiglio di non dare il vostro voto prima di averla letta.

In quanto a me, o signori, io non avrei presa la parola, sapendo quanto la mia autorità individuale sia poca, se i ragionamenti sui quali intendo appoggiarmi non fossero precisamente quelli che furono con molta lucidità adottati dalla Commissione.

Tre volte, o signori, io ho fatto parte delle Commissioni chiamate a riferire sui vari progetti di legge che si succedettero intorno a questa materia, e costantemente ho votato contro i progetti di legge che furono presentati, e, se ho sin qui evitato di portarne la discussione nelle sedute pubbliche della Camera, si è perchè veramente la credeva inutile, e perchè, avendo contro di me l'autorità della maggioranza e delle Commissioni, non mi pareva possibile di contrastare con qualche frutto.

Ma adesso, o signori, mi pare che la situazione sia un po' diversa; è un po' diversa per due motivi.

In primo luogo, abbiamo avuto un esempio ieri, da

quale dovemmo ricavare che non sempre quelli che costituivano per lo addietro la costante maggioranza di quest'Assemblea sono determinati a secondare le proposte governative, senza una profonda convinzione della loro giustizia.

In secondo luogo, confido sull'autorità della Commissione per dar valore agli argomenti che io traggo dalla sua relazione, per giungere a conclusioni un po' diverse.

Se aveste letto, o signori, questa relazione, avreste trovato che essa contiene un atto di accusa contro le passate amministrazioni, un atto di accusa contro tutto ciò che si è fatto fino dal principio della impresa del canale *Cavour* sino al momento attuale.

Ora, quando una Commissione della Camera viene a svelare delle omissioni e delle colpe per parte dell'amministrazione, che io non vorrei qualificare, io domando se la cosa dovrà passare così liscia, senza che sia presa nessuna specie di risoluzione valevole ad impedire che scandali di questo genere abbiano a rinnovarsi.

Quando nel Comitato della Camera si discusse la penultima legge intorno ai canali *Cavour*, il Comitato alla unanimità diede alla Commissione che nominò, l'incarico di suggerire quei provvedimenti che potessero occorrere per determinare la responsabilità degli agenti del potere esecutivo e degli amministratori, in dipendenza dei fatti che gli si erano denunciati.

Questi fatti io aveva avuto l'onore di esporre al Comitato. Il Comitato se ne mostrò vivamente impressionato. Non così la Commissione d'allora, che ebbe per relatore l'onorevole De Biasiis. Ma la Commissione attuale li ha altamente biasimati come era giusto.

Dirimpetto a questo biasimo della nuova Commissione, può la Camera rimanersi silenziosa ?

È vero pur troppo che la responsabilità ministeriale in Italia è stata fin qui considerata come un nome vuoto di senso; userò forse una parola non italiana, perchè quella italiana è troppo dura e forse non bastantemente civile: la responsabilità ministeriale in Italia non fu sin qui che una mistificazione.

Ebbene, signori, sintantochè le colpe perenni, continue degli agenti del Governo non furono svelate alla Camera, si poteva dissimulare come molte altre cose si dissimularono; ma quando queste vengono svelate, quando si mette in piena luce che quegli agenti furono inescusabilmente colpevoli, volete voi che la Camera senta questo con indifferenza, e passi alla votazione del progetto di legge, senza neanche una parola di censura, di biasimo, senza un ordine del giorno che significhi che la Camera lamenta queste irregolarità, e peggio che irregolarità? La Commissione ha ricordato che i principali danni della pubblica finanza provengono dalla sentenza arbitramentale poc'anzi accennata, la quale fu pronunciata in virtù della convenzione primitiva che stabiliva il modo della scelta degli arbitri. Dovevano

essere semplici arbitri, non rivestiti di poteri straordinari. Tenevano luogo sostanzialmente di un tribunale di prima istanza, la cui sentenza era soggetta ad appello, a revocazione, a cassazione. Questa sentenza non costituiva certamente un ostacolo insuperabile all'esercizio dei diritti del Governo. (*Conversazione in un banco di sinistra*)

È cosa seria, signori, e vorrei che, non solo i cortesi colleghi che seggono dall'altra parte della Camera, ma anche i miei amici di questa parte, mi prestassero la loro attenzione. Credano pure che il soggetto la merita. Io sono sempre attento quando parlano i miei amici, e mi rincresce davvero quando non usano verso me la stessa benevolenza.

Signori, non avete forse notato essere occorso in questo affare qualche cosa d'inconcepibile. Quella sentenza d'arbitri, che la Commissione considera come un fatto compiuto a danno della nazione, gli Inglesi reclamanti la impugnano in tutto ciò che non torna loro a garbo. Dei gravami che pretendono essersi recati loro dagli arbitri, essi fecero gran rumore contro il Governo italiano nel Parlamento britannico. Del chiasso che fanno, il ministro per le finanze si è conturbato, e la Commissione ne ha tenuto conto per condurci alle sue conclusioni. Ma, signori, se tale è il nostro contegno, non vi sarà ciarlatano in questo mondo che non sarà sicuro di riescire contro il Governo italiano. Oratori pomposi si trovano dappertutto e ci sarà sempre qualche membro d'un Parlamento estero che si incaricherà d'assumerne la difesa per motivi d'amicizia o per altre ragioni. Voglio credere tutti onesti, ma, si può sempre resistere alle seduzioni dell'amicizia, della parentela, della vanità? Capite quindi, signori, essere assurdo che per noi si tenga conto di simili cose. Faccia chiasso chi vuole; quando abbiamo buone ragioni da opporre nulla dobbiamo temere. Al Ministero non mancano le vie dirette, le vie diplomatiche per farle conoscere. La verità si può sempre far trionfare, specialmente in Inghilterra dove, se non mancano i mezzi dell'attacco, non mancano neppure i mezzi della difesa.

È vero, come diceva l'onorevole ministro per le finanze che in Inghilterra si fa presto a dir sì o no; ma domando se siavi esempio che il Parlamento inglese abbia detto sì o no senza che del sì o del no fossero maturamente ponderate le ragioni. Questa sentenza arbitramentale, nella parte che dispiace ai signori Inglesi, è di una giustizia evidente. Ma non è che una parte affatto secondaria, e di poca importanza. Nel rimanente essa fu, a mio avviso, l'effetto di un errore deplorabile commesso a danno delle nostre finanze cui essa reca un pregiudizio infinito, che può salire a molti milioni. Ebbene (il credereste, o signori?) quegli Inglesi che intendono di approfittare della parte utile della sentenza, censurano la parte che loro è contraria e i loro reclami sono fondati su ciò che non si avesse di-

ritto di sentenziare contro di essi, come dagli arbitri si è fatto. Essi accettano la sentenza negli utili e la impugnano negli odiosi da bravi forensi. E volete che la nazione sia vittima di questo giuoco?

Quella sentenza degli arbitri, che non dovrebbe valere, varrà, mercè l'adesione prestata dal ministro, contro la nazione, non varrà a suo favore?

Voi capirete facilmente, o signori, senza che io mi dilunghi, come la sentenza degli arbitri, nella parte nociva allo Stato, fosse il portato di un errore di fatto.

Secondo la convenzione del 1872 doveva aver principio la guarentigia degli interessi a favore degli azionisti dal giorno in cui sarebbe compiuta la costruzione del canale. E non è una bagattella; è una guarentigia che porta un peso annuo di parecchi milioni.

Coll'articolo 12 della convenzione erasi stabilito che il godimento del nuovo canale per cinquant'anni sarebbe dato alla società a partire dall'anno in cui il canale di nuova costruzione sarà posto in esercizio. E coll'articolo 18 si stabiliva la guarentigia del 6 per cento con decorrenza dal giorno a principiarsi dal quale si contano i cinquant'anni.

La cosa era chiara, bisognava che il canale fosse posto in esercizio. Ora sapete che cosa si è fatto per mettere il canale in esercizio?

Avevamo al Ministero d'agricoltura e commercio un egregio nostro collega, mio amico personale, che mi rincresce di non vedere al suo posto; e tanto più mi rincresce, in quanto che egli dichiarò altamente in un documento autentico, come non intendesse di assumere una responsabilità, che difatti egli non doveva assumere. Si fece un invito cortese da parte della società al ministro d'agricoltura e commercio d'intervenire ad una funzione festevole, non si trattava che di un banchetto per l'inaugurazione del canale.

Credo che questo sia un modo nuovo di stipulare delle obbligazioni: suggellarle con un banchetto dato ad un ministro. Il ministro naturalmente non rifiutò l'invito, e fece, secondo il suo solito, bel dicitore come è, dei bellissimi discorsi, ed altri discorsi bellissimi furono fatti.

In luogo dell'acqua si è versato vino di Champagne, ed il canale non fu messo in esercizio allora, nè lo fu per molto tempo posteriore. Ebbene, da quel banchetto incominciò, secondo i pretendenti inglesi, l'obbligo della garanzia pel Governo.

Ma come mai s'inizia la guarentigia con un banchetto? Un atto da cui risultasse, dietro investigazioni fatte, che il canale si fosse veramente messo in esercizio, non ci fu mai; e voi volete che il peso della guarentigia, e non indifferente, risalga all'epoca di quel banchetto? La questione fu sottoposta agli arbitri. Io premetto che gli arbitri erano giureconsulti di somma capacità, uomini rispettabilissimi, che sicuramente non opinarono fuorchè secondo che dettava la loro coscienza. Ma i miei colleghi del foro, che sono qui pre-

sentì, sanno tutti che le questioni non dipendono sempre dall'avvocato che le risolve, ma più specialmente dal modo con cui le si presentano.

Quegli egregi giureconsulti sicuramente furono male informati; e, leggendo il loro parere, io me ne sono profondamente persuaso. Non dirò la voce che corre; non dirò che vi siano stati dei suggerimenti a questi arbitri; non dirò che si sia detto: vedete, il Governo è ben contento di far partire da questo punto la guarentigia; adesso non si vuol fare delle questioni. E naturalmente essendo cosa dura per un giudice di dover opinare contro una delle parti, se trova le due parti d'accordo, se è sollecitato da quella stessa parte, contro la quale non vorrebbe decidere, voi capite che non gli si può far carico, se giudica secondo le sollecitazioni di questa parte.

Ma questo non risulta da nessun documento autentico; dunque restiamo soltanto ai motivi del parere, il quale è fondato unicamente su questo punto, che realmente ci sono stati tutti i requisiti per fare che fosse constatato, in modo sufficientemente regolare, il principio dell'esercizio del canale *Cavour*.

Ora noi adesso lo vediamo, e la Commissione lo ha riconosciuto con quella lealtà, con quella diligenza che segnalano il suo lavoro; essa ha riconosciuto che l'esercizio non cominciò allora.

Dunque fu un errore di fatto; dunque quella sentenza doveva essere impugnata in tutti i modi; non si poteva accettare. E se il Ministero ha ommesso di far valere le ragioni della nazione, quando le ragioni erano così chiare e limpide, quando quell'arbitrato era fondato sopra un errore di fatto di tutta evidenza, quando era facile ottenere una riparazione, io veramente non so come si possa dire che il Ministero su questo punto abbia fatto il suo dovere.

Io capisco benissimo che, quando si tratta di stranieri, bisogna essere larghi, che non bisogna mai cercare dei cavilli. Io vorrei che i cavilli non si cercassero mai, nemmeno coi nazionali; e se tali fossero le massime del Governo, io credo che la maggior parte delle liti sostenute dalle finanze non si sarebbero fatte.

Ma vediamo la verità, vediamo ciò che risulta dai titoli. Come? Il Parlamento si è indotto ad accettare le proposte che furono convertite in legge nel 1862, perchè si disse bensì che si guarentiva l'interesse sopra il capitale di 80 milioni, e di questo capitale si assegnavano 53 milioni per le costruzioni; ma questa somma è di molto superiore al valore delle costruzioni, il quale, secondo le perizie ripetutamente fatte per parte del Governo da diligentissimi e coscienziosi ingegneri, non doveva oltrepassare i 35 milioni. Si sono messi 53 milioni; e perchè? Perchè si pensò che per un determinato numero d'anni non si aveva nessun interesse del danaro, che potevano esservi delle peripezie, dei rischi da correre; e per questo da 35 si sa-

liva a 53 milioni. Parmi che la differenza fosse notevole.

Ma, se il Governo d'allora si determinava a fare questa proposta, se il Parlamento allora l'accettava, si è perchè vi era una certa proporzione tra i pesi che la nazione assumeva ed i vantaggi che essa si procurava.

Io non impugno l'utilità dell'impresa del canale *Cavour*: io riconosco che è stata una bell'opera, e sono molto lieto che si sia condotta al punto in cui è in favore di quelle popolazioni. Sicuramente però vorrei che si facesse giustizia anche per le altre, e che quelli i quali hanno tanti vantaggi dalla coltivazione del riso, che possono procurarsi abbondantemente mediante quel canale, non fossero esenti da pesi simili a quello del macinato, che opprime le altre popolazioni, le quali hanno pagata una parte di quei milioni, e non hanno il vantaggio dell'esenzione di cui godono i proprietari di quelle terre. Ma ciò sarà da fare; il Parlamento farà giustizia un giorno, e non lascerà durare questa veramente scandalosa disuguaglianza, per cui i più ricchi fra gli agricoltori, quelli che hanno un più facile prodotto, siano esenti dal carico maggiore che è rovinoso per le altre popolazioni italiane.

Ma ora non si tratta del riparto dell'imposta. Dobbiamo intanto rallegrarci tutti che siasi accresciuta la materia imponibile. L'impresa fu lodevole, ottimo il divisamento: felici adesso possiamo dirci che produca benefici effetti per un gran numero di proprietari. Ma debbono bastare i 53 milioni destinati a largo estimo per un tale scopo. Non dobbiamo permettere che in ogni giorno si dia soddisfazione a nuove pretese per parte di coloro che abusarono stranamente della tolleranza del Governo.

Io non voglio trattenervi troppo a lungo nel dimostrarvi tutti i danni che risulterebbero dall'approvazione pura e semplice di questo progetto di legge; io lascio alla coscienza di ciascuno di voi il vedere se, allo stato di questi schiarimenti, voi potrete ancora, con mano sicura, dare una palla bianca su questo progetto di legge, a proposito del quale, dopo essersi dimostrati gli imperdonabili abusi e dell'una e dell'altra amministrazione, si viene a proporvi una semplice approvazione della trasformazione che in ultimo si è ideata.

FINZI. Domando la parola.

SINIO. Ma vi domando soltanto, o signori, che siate conseguenti a ciò che il vostro Comitato aveva con molto giudizio e ad unanimità approvato, in occasione del penultimo progetto di legge concernente questa impresa. Sin d'allora il Comitato si è creduto, contro al mio voto, stretto dalla necessità di accogliere la proposta del Ministero; ma ha pur voluto che la sua Commissione investigasse rigorosamente, e proponesse il modo di provvedere a quanto potesse occorrere per determinare la responsabilità degli agenti del potere

esecutivo e degli amministratori, in dipendenza dei fatti che precedettero e seguirono la sentenza del 20 settembre 1867.

Ebbene, perchè non daremo seguito a ciò che il Comitato aveva così saggiamente, così costituzionalmente deliberato? Perchè vorrete che passi incensurato un triste esempio e che ve lo si possa addurre un'altra volta? Facciano bene i signori ministri o facciano male, invigilino o non invigilino sugli interessi della nazione, sia essa o no vittima di truffatori, ci si passa sopra, non è cosa che possa trovare contrasto nel Parlamento. Non si ha riguardo che ai fatti compiuti, come diceva un onorevole mio collega nella Commissione d'allora, che fu poi relatore di uno di quei progetti di legge; stiamo ai fatti compiuti, andava egli ripetendo. È inutile rivangare ciò che si è fatto. È inutile? Sarebbe inutile se non fossimo in un Governo costituzionale; sarebbe inutile se volessimo cancellare dallo Statuto la responsabilità ministeriale; sarebbe inutile se fosse permesso di gettare in mare la ricchezza della nazione senza che nessuno risponda dello scempio che se ne fa.

Io non intendo qui formulare un atto d'accusa, tanto più che non saprei neppure contro chi dirigerlo, perchè i ministri si succedettero. A chi la colpa? Io non mi prendo in questo momento l'incarico di farne ricerca. Credo però che sarebbe un esempio calamitoso che questo fatto passasse inosservato, che la nazione la quale vede tutti i giorni rendersi più gravi i pesi delle imposte, non avesse almeno la convinzione che i danari non si divergono, non si sciupano così facilmente.

Dopo queste osservazioni generali, io non voglio rendermi iniziatore di una rigorosa conclusione; lascio alla Camera intiera la responsabilità del silenzio. Ma mi resta ancora una cosa a dire.

Se volete accogliere questa convenzione, dopo l'esempio delle 300 liti, come dice l'onorevole relatore, che sosteneva la società, almeno, istruiti dall'esperienza, parliamo chiaro, non lasciamo più luogo a nuove liti con questi signori che accettano le sentenze negli utili e le impugnano negli odiosi; non ci esponiamo più a vedere questi signori, quando avranno intascato il danaro che loro diamo, innalzare nuove pretese, le quali obbligherebbero il Governo a fare nuovi sacrifici per far tacere gli instancabili reclamatori.

L'articolo 2 della convenzione (e qui domando l'attenzione dell'accortissimo relatore) è così concepito:

« Il riscatto, di cui all'articolo precedente, s'intenderà aver avuto effetto dal 1° aprile corrente anno (ed accenna all'anno scorso), e dal detto giorno le finanze dello Stato si intenderanno subentrate in tutti i diritti ed obblighi della compagnia, derivanti da contratti dalla medesima stipulati od assunti in ordine all'esercizio ed al godimento dei canali riscattati. Rimangono tuttavia riservate ad esclusivo beneficio e carico della

compagnia le altre attività e passività di qualunque genere, delle quali la compagnia non sia stata addebitata ed accreditata nella liquidazione dei conti operata a tutto il 31 marzo 1872, per la determinazione della garanzia. »

Vale a dire, signori, che questi contrattanti, dopo che avranno ottenuta l'approvazione del Parlamento della attuale convenzione, verranno ancora fuori e diranno: ma vedete, qui c'è una partita di cui non siamo stati accreditati, dunque accreditateci. Quindi nuove domande davanti ai tribunali, davanti agli arbitri; nuovi clamori a Londra, ed una nuova convenzione per far cessare quei clamori.

La Commissione, così diligente in tutto il resto, non ci ha data nessuna spiegazione intorno a queste partite che possono non essersi ancora accreditate.

Vi è poi anche l'articolo 5, che ha forse minore importanza, ma che fa sempre vedere come questo contratto non è ancora perfetto e lascia la via aperta a molte discussioni.

« Art. 5. Nel termine di giorni sessanta decorribili da quello in cui sarà pubblicata la legge che avrà approvata la presente convenzione, la compagnia dovrà fare la consegna al demanio di tutti gli enti riscattati e ceduti e rendere conto della sostenuta gestione dal 1° aprile 1872 in avanti. La consegna sarà » (sentite o signori una parola che non ho mai veduta in nessun contratto, è nuova, inventata a posta) « La consegna sarà fatta mediante descrizione *sommatoria* delle cose cedute nello stato in cui si troveranno e mediante abbandono del loro possesso, anche per tradizione simbolica. »

Noti la Camera che quando la società dei canali *Cavour* fu messa in possesso dei canali, allora vi erano canali in attività, canali governativi che si stimarono 20 milioni e probabilmente avevano un valore assai maggiore. Allora si fece un inventario esattissimo di tutto ciò che il Governo dava alla società. Adesso si vuole soltanto una descrizione *sommatoria*. Vi sarà o non vi sarà quel che il Governo ha lasciato; vi sarà o non vi sarà il domani ciò che si trovava alla vigilia; la descrizione *sommatoria* non ci garantisce nulla.

Non voglio inoltrarmi maggiormente nell'analisi di questa convenzione.

In quanto a me, sicuramente non le darò il mio voto. Mi è accaduto troppo spesso di vedere che le convenzioni fatte dal Governo sono sorgenti di imprevedibili danni all'erario nazionale. Non v'ha guari avete dovuto tirare un velo su tutte le operazioni della strada ferrata ligure; sono molti milioni che si sono sciupati a danno della nazione. Così, se approvate questa nuova convenzione, essa darà luogo a nuove perdite; quindi io preferisco di lasciare le cose come sono.

Eppoi il Governo come farà? Eserciterà ad economia questo canale? Ma noi abbiamo sentito dal pre-

decessore dell'onorevole Sella che il Governo non era neanche capace di amministrare i tabacchi, che bisognava darli ad una società, e volete amministrare un canale? Ma è una amministrazione molto più difficile e complicata che quella dei tabacchi.

Vi è un uomo di molta intelligenza che è attualmente alla testa di quest'impresa; ebbene lasciatelo fare.

Io non vedo nessun motivo per operare il riscatto nell'incertezza di ciò che il Governo intende di fare dopo che avrà riscattato.

Vorrà forse rivendere? Ma, Dio buono! voi sapete, o signori, quello che si è fatto dei beni nazionali; quanti milioni la nazione avrebbe in serbo se non li avessimo intempestivamente venduti!

Sarà di questi canali come di tutto il resto: si compra a caro prezzo per vendere a prezzo minore.

Lasciamo dunque le cose come sono, poichè probabilmente nelle mani in cui si trovano staranno meglio di quel che possano stare nelle mani del Governo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Finzi ha la parola.

**FINZI.** (*Della Giunta*) L'onorevole Sineo mi ha reso molto facile il compito di rispondergli e mi porge anche un grande vantaggio che è quello della brevità.

L'onorevole Sineo si è dilungato molto in rassegne postume di fatti che precorrono quasi costantemente il 1867; egli si è fermato a parlare su tutte le vicende del canale *Cavour* e su tutto quello che si riferisce alla sua amministrazione prima del 20 settembre 1867.

Io sono perfettamente d'accordo con lui, ma la sentenza arbitramentale del 20 settembre 1867, comunque per se stessa non debba lasciare, come non ha certo lasciato tranquillo nessuno, tuttavia, badi bene, è cosa ora passata in giudicato.

Ma l'onorevole Sineo vuole di nuovo accapigliarsi colla responsabilità ministeriale. Ora, ho io d'uopo di ricordargli ancora la data del 20 settembre 1867, come pure di rimbeccargli che quelle influenze parziali che hanno potuto agire sugli arbitri in quel momento, hanno ora un posto d'onore assicurato nella nostra memoria?

Ma prescindiamo da queste osservazioni. La sentenza arbitramentale avrebbe dovuto essere appellata, e se non lo fu, è perchè forse si è malinteso l'interesse dello Stato in quel momento.

Ma vi ha poi un altro fatto legale e regolarissimo, che non può essere impugnato, cioè il concordato del 1870, che l'onorevole Sineo dimenticò essere stato assoggettato all'approvazione del Parlamento, ed aver quindi ricevuto forma e forza di legge. Non fu codesta la sanzione di tutto il passato?

Non rivanghiamo una storia critica retrospettiva, la quale, nell'opinione mia, riconoscerai volentieri fondata, e tanto è vero che fu rivelata ed assai chiaramente esposta nella relazione, dove nulla si è voluto tacere e tutto venne da noi messo nella maggiore evidenza per conto dell'Italia, ma più ancora dell'estero.

Ma altra è la parte storica e critica, altra è la parte legale.

Quale è la situazione legale che oggi dobbiamo considerare? Oggi rispettivamente all'amministrazione ci regge immediatamente la legge che sanziona il concordato del 1870; e l'amministrazione dei canali *Cavour* da quell'epoca si è esercitata sotto le norme del concordato stesso, e non altrimenti.

Il punto di partenza adunque di tutte le nostre considerazioni dev'essere questo, se almeno vogliamo fare cosa breve, e non amiamo distrarci a vicenda col ripeterci ciò che tutti sappiamo, o meglio ciò in cui tutti ci troviamo d'accordo.

La Commissione non ha manifestato nella sua storica premessa un'opinione diversa da quella portata dall'onorevole Sineo; ma ritiene che il passato non debba oramai essere più argomento di recriminazioni, bensì debba servire di ammonimento per l'avvenire.

Dopo di ciò, fermiamoci a vedere quali sono i rapporti che sono sorti tra il Governo e gli azionisti o proprietari del canale *Cavour* dopo il 1870. Dopo il 1870 si è voluto coprire un fallimento, ed agli azionisti è rimasto poco più che nulla: tutto venne devoluto ai creditori del canale *Cavour*, vale a dire ai detentori di obbligazioni; e quello che il Governo era tenuto a pagare per garanzia rientrava, nella più gran parte, nelle tasche dei detentori delle obbligazioni.

Di qui incominciò il conto: che cosa avanza agli azionisti; come la finirà cogli impegni dello Stato; quali benefizi, quale ristoro ci promette l'avvenire? I conti sono chiari e sono espressi in tabelle le cui risultanze riescono ineluttabili. Possa pure per molti anni progredire il reddito del canale *Cavour*, lo Stato resterà ancora lontano dal momento di vedersi liberato dall'impegno di contribuire una parte della garanzia promessa, e ciò che ne può restare per gli azionisti non supererà mai l'interesse che loro viene assicurato dalla convenzione nel 3 per cento pei capitali effettivamente versati.

Ora, quali vantaggi attende la pubblica amministrazione? Secondo la convenzione del 1870 (cioè, come lo chiamano, il concordato), l'amministrazione la si sostiene combinatamente per concorso di membri nominati a rappresentare gli azionisti, ed in parte da membri rappresentanti il Governo con alla testa un presidente di nomina governativa. Solamente quest'amministrazione in due anni ne ha dati dei risultati splendidissimi, risultati che certamente sono dovuti allo zelo ed alla capacità personale di chi la presiede; ma non è stata pur scevra di fastidi e di inconvenienti, perchè appunto quella parte di amministrazione che deriva dagli azionisti, vorrebbe negare allo Stato tutta quella parte d'interferenza che è necessaria a procacciargli sollievo, e tenderebbe piuttosto ad impinguare i benefizi che dovrebbero essere riservati agli azionisti. Tale è il conflitto che emerge

dalle condizioni dell'amministrazione sôrta dopo il concordato del 1870.

Or bene, si è domandato se val la pena di liquidare una situazione così irta di difficoltà, di scabrosità, e che da ogni parte fa sorgere tante lagnanze, tante re- criminzioni. Gli azionisti inglesi hanno fatto una domanda eccessiva, hanno chiesto oltre a due milioni di lire di rendita annua per tacitazione degli azionisti, e la convenzione invece stipulata dal ministro delle finanze non importa che una retribuzione di lire 875 mila di rendita italiana. Non vi sembra questa una riduzione di qualche momento?

Di che cosa doveva principalmente preoccuparsi la Commissione parlamentare? Essa doveva riconoscere se, indipendentemente da tutte le altre considerazioni, la convenzione, come fatto economico di buona amministrazione, rispondeva ad un vantaggio attendibile pel pubblico erario. Questo esame è stato fatto minutamente, ed i risultamenti ne sono consegnati in quadri aggiunti alla relazione.

Si ritrasse da quest'esame il convincimento che, senza tener conto di probabili eventualità favorevoli, il Governo troverebbe il suo tornaconto nell'aver una equivalenza di cento mila lire a confronto di un sacrificio di 95 mila lire. A ciò si aggiunge la considerazione della libertà in cui entrerà la pubblica amministrazione, rispettivamente al governo del canale *Cavour*, poichè essa sarà sciolta dalle noie, dalle insidie, e, per andare più in là, dai tentativi fraudolenti che verrebbero fatti da coloro che hanno azione immediata, perchè sono sempre i proprietari del canale *Cavour*, ed hanno interesse a dimostrare che il reddito di questa amministrazione è tanto più tenue di quel che veramente sia, in quanto che è l'erario che deve compensare tutte le differenze insino alla concorrenza dell'intera garanzia assicurata dal primitivo contratto, cioè i cinque milioni e 82 mila lire annue.

Ora, perchè il Governo sia libero di amministrare, in quel modo che gli torni più vantaggioso e possa quindi valersi di tutti i miglioramenti di gestione, è necessario che egli si proscioglia da tutti gli inciampi, da tutte le molestie, dai continui conflitti e tergiversazioni, e perciò ha stimato conveniente di accettare la convenzione che ci sta dinanzi, vale a dire di acquistare egli il canale *Cavour* contro un corrispettivo che ancora, non tenuto conto di tutte le eventualità più probabili che ho ricordato dapprima, gli lascia in mano il vantaggio di cinque mila lire.

Non è contento l'onorevole Sineo. Noi veramente siamo rimasti contenti ed abbiamo dovuto dimenticare per un istante che vi fu errore nel 1867, quando si accettò quel compromesso così mutamente, senza appellarsene e che vi fu una amministrazione la quale si è rassegnata a subire quelle dure condizioni come sentenza definitiva; noi l'abbiamo potuto dimenticare un istante perchè è l'unica maniera di ripararvi che

ora ci rimane. Trattasi d'un passato che ha ricevuto il suo suggello dal Parlamento con la legge che ha sanzionato il concordato del 1870.

Questo deve chiudere la bocca a tutti, e mi spiace che l'onorevole Sineo non si sia rassegnato anche lui, perchè avremmo proceduto un po' più speditamente nella nostra bisogna.

Dopo ciò io devo una risposta all'onorevole Sineo sulla positiva eccezione che ha fatta alla convenzione che ora è subordinata all'approvazione della Camera.

Egli si è fermato all'articolo il quale, secondo lui, darà luogo a successive pretese da parte degli azionisti. Ma egli non ha tenuto conto che in quel momento venne fatta una vera liquidazione dell'ente cadente in contratto.

Questa liquidazione egli può leggerla alla pagina 47, e vi troverà tutti i ragguagli che concorrono a stabilire quella proprietà che si chiama il canale *Cavour*. Tutte le sue pertinenze sono state riscontrate, ed in mano di chi sono? Sono in mano di un'amministrazione di sette membri; tra cui noi ne abbiamo quattro, e gli azionisti soli tre: dove noi abbiamo un presidente che decide inappellabilmente, e di fronte alla qual decisione gli azionisti possono bensì lamentarsi, ma non possono mutarla. Si tranquillizzi dunque l'onorevole Sineo anche per questa parte.

Io non saprei immaginare che possa avvenire una violazione, o commettersi qualsivoglia frode o storno.

L'onorevole Sineo ha poi parlato anche del concetto dell'articolo 5, ed ha detto: là si parla d'una descrizione sommaria. Ma certamente; volete che si faccia una descrizione analitica quando siete voi il custode di tutto quello che volete comperare? Volete che si faccia un riscontro minuzioso? Sarebbe una condotta alquanto paradossale.

Forse l'onorevole Sineo non ha badato molto attentamente a questa circostanza, e quindi ha provato una cattiva impressione nel sentire a parlare d'inventario sommario.

In linea generale, come dissi da principio, l'onorevole Sineo ha perfettamente ragione; ma nel caso concreto il fatto è questo, e bisogna che gli dia torto.

Aveva quindi precisamente ragione l'onorevole ministro di dire: studiate le cifre, se la convenzione vi garba, ammettetela; se no, respingetela.

A quest'ora non si deve discutere lungamente; non lo permettono le condizioni di tempo in cui siamo, mi creda, onorevole Sineo.

È mia ferma convinzione, del pari che dei miei colleghi, che non si potrà mai arrivare a far cosa migliore di questa convenzione, la quale ci apporta dei vantaggi effettivi e sonanti, oltre quelli che devono derivare al nostro credito pubblico ed alla nostra buona riputazione che io non li conto perchè non mi entrano in tasca.

I conti d'ordinario li voglio fare colla tasca, poichè

so che, avendo dieci, posso spendere dieci; mentre di speranze non saprei spenderne nemmeno una per avere un pane. (*Si ride*)

Dunque sia pure che anche il nostro credito pubblico ne avvantaggerà; è una considerazione che ci dimostra due volte la bontà di questa convenzione. (*Bene!*)

SINEO. Il rapporto della Commissione si scosta dai motivi che reggono la coscienza sempre delicata dell'onorevole Finzi. La Commissione si propone di approvare il progetto di legge, non sul fondamento delle sole cifre, ma tenendo conto di tutte le pretese di quei signori. Ora, facendo l'analisi di queste pretese, si trova che non ve n'è una che abbia apparenza di fondamento, una che non sia cavillatoria, che non sia assolutamente inammissibile. Ora vede bene, onorevole Finzi, a quali conseguenze questo ci conduce.

Come mai può l'onorevole Finzi tenere la nazione vincolata dalla sentenza arbitramentale quando i pretendenti inglesi l'impugnano a loro volta?

Quando egli mi dice che avvi cosa giudicata con quella sentenza, io gli oppongo una non lieve autorità.

Fra i numerosi rapporti che si sono fatti su questa interminabile materia del canale *Cavour*, vi è una relazione della Commissione del bilancio; era relatore l'onorevole Berti, che pur era ministro quando si è preteso che fosse messo in esercizio il canale. Ebbene, l'onorevole Berti, posteriormente all'arbitramento, nella sua relazione in data del 30 aprile 1869, per espresso mandato unanime della Commissione del bilancio, diceva che nulla era pregiudicato intorno al merito di quella sentenza.

Ecco le sue parole:

« La Commissione generale del bilancio, lasciando da parte ogni quistione relativa alla sentenza arbitrale del 20 settembre 1867, si restrinse ad esaminare questo progetto di legge intorno alla garanzia del canale *Cavour* solo in ordine alla pura e semplice somma che dovrebbe iscriversi in bilancio quando si dovesse eseguire la sentenza data. Mi diede quindi incarico di fare questa espressa dichiarazione, affinchè rimangano intatti tutti i diritti che il Governo credesse di far valere in difesa degl'interessi dello Stato. »

Dunque non era ancora assolutamente un fatto compiuto.

Ma crede l'onorevole Finzi che una sentenza possa valere contro di noi e non in favore nostro? Crede che gl'Inglese possano dimezzare la sentenza e dire: gli arbitri avevano diritto di darci ragione, ma non di darci torto? Ma la sarebbe una condizione affatto nuova che si farebbe alla nazione.

Dell'inaugurazione del 12 aprile 1866, che è uno degli argomenti addotti, ho già parlato abbastanza: ma sappia la Camera che ci sono ancora due punti che ci rimproverano questi Inglese. Essi dicono: vedete, nel

fondo se siamo stati pregiudicati dai nostri amministratori si è perchè il Governo non ha esercitata la sua vigilanza; dunque paghi il Governo perchè non ha vigilato.

Ma, Dio buono! se ammettessimo quest'argomento, non so a che punto si andrebbero ad accrescere i debiti della nazione. Non bastano dunque i danni immediati che risente direttamente la nazione per difetto di vigilanza del Governo; bisognerà ancora che essa rifonda quelli sofferti da coloro che avrebbero voluto che la vigilanza si esercitasse nei privati loro interessi.

Evidentemente, secondo la convenzione del 1862, la vigilanza del Governo era stabilita a favore della nazione, onde la nazione non fosse pregiudicata, ma il Governo non aveva l'obbligo di vigilare nell'interesse degli azionisti, i quali dovevano vigilare da sè; essi erano parti contraenti: da un lato la nazione era rappresentata dal Governo, dall'altro lato gli azionisti erano rappresentati dai loro mandatari, sulla condotta dei quali essi soli dovevano vigilare nel loro interesse.

Noi abbiamo il diritto di lagnarci, e mi rincresce che la Camera non senta il bisogno di far valere questo diritto; ma gli azionisti non possono lagnarsi affatto.

Un altro motivo di lagnanza degli Inglese io veggio che l'onorevole Finzi ha dimenticato, di cui l'onorevole relatore della Commissione tenne conto, e di cui l'onorevole ministro ha intrattenuto a lungo il Comitato, ed è che si stamparono certe cartelle in cui c'era l'indicazione della guarentigia offerta dal Governo.

Forse non era bene spiegata questa garanzia. Io non ho veduto questi titoli, e non so veramente come fossero fatti; ma, supponendo che dessero luogo a qualche equivoco, di chi era la colpa? Non fu opera esclusiva degli amministratori della società?

La convenzione del 1862 era ben chiara e precisa su questo proposito. Il Governo si era riservato di mandare un commissario nell'unico scopo di accertarsi che la società non emettesse azioni od obbligazioni al di là del numero che le era concesso.

Ciò era nell'interesse della nazione; il commissario non aveva altro a fare che questo. La sua firma voleva dire semplicemente che le cartelle non oltrepassavano il numero convenuto. Egli non doveva occuparsi del modo in cui le cartelle erano concepite. Se dunque vi fu inganno, questo provenne unicamente dagli amministratori che rappresentavano la società.

Così credo che fossero le cose. Ma, se fossero diverse, se vi fu qualche colpa per parte di agenti governativi, sì da ledere l'onore della nazione, non dovrebbe la Camera provvedere in modo che simili esempi non si possano troppo facilmente rinnovare?

**PRESIDENTE.** L'onorevole Boselli ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *relatore*. Debbo anzitutto scagionarmi di un'accusa che mi ha rivolta, cominciando il suo primo discorso, l'onorevole deputato Sineo, d'una accusa rispetto alla quale io debbo confessarmi in parte colpevole. Egli cita una frase della mia relazione secondo la quale il Comitato avrebbe approvato *con unanime accordo* il concetto fondamentale del riscatto.

Per buona ventura non ho detto *con unanime voto*, che sarebbe stata un'affermazione più positiva, a così dire, e più precisa e quindi più erronea, poichè l'onorevole Sineo asserisce che fino dalla discussione del Comitato egli manifestò il proprio parere contrario alla convenzione che ci sta dinanzi. Ecco la cagione del mio errore: io ho esaminato tutte le proposte che furono fatte in quella tornata del Comitato: non ve ne è una sola che contraddica al concetto del riscatto. Non esisteva così traccia alcuna che mi ricordasse come si fosse manifestata una corrente d'idee contrarie al presente progetto di legge, una corrente d'idee non dirò abbastanza importante, perchè è sempre importante l'opinione d'ogni singolo deputato, ma abbastanza seguita per attestare una vera discordia d'opinioni. Ed io con espressione che mi duole non sia stata più esatta, scrissi: *con unanime accordo*. Avverte l'onorevole Sineo che egli fino da quel giorno ha parlato in senso contrario, ed io, che do piena fede alle sue parole, accetto senz'altro la rettificazione da lui fatta.

Rispetto però alle deliberazioni del Comitato, se io ho errato da parte mia, anche l'onorevole Sineo dalla sua è caduto in un errore. Egli ci ha detto che il Comitato aveva dato incarico alla Giunta di esaminare...

SINEO. (*Interrompendo*) Scusi, mi permetta di fare una rettificazione. Non è questa volta, egli è precedentemente che il Comitato aveva fatta quella raccomandazione che ho riferita.

BOSELLI, *relatore*. Dopo questa rettificazione riesce inutile ciò che io volevo osservare in ordine alle deliberazioni del Comitato.

L'onorevole deputato Finzi, presidente della Commissione, ha già espresse le ragioni che, secondo la Commissione stessa, giustificano la proposta del riscatto e raccomandano alla Camera di accoglierla favorevolmente. L'onorevole Sineo però ha creduto di scorgere nella mia relazione un seguito di criteri che avrebbero condotta la Giunta alla sua conclusione, criteri che non corrispondono esattamente a quelli che in realtà informarono le nostre deliberazioni.

È bensì vero che io ho accennato a quelle fra le pretese degli azionisti, delle quali fece pure menzione l'onorevole deputato Sineo; ma io ebbi cura di dire che queste pretese non vennero ammesse dal Governo, che non vennero ammesse dalla Commissione, che non potrebbero essere ammesse, che sono temerarie e intempe-

stive, che non ebbero influenza sull'animo nostro per condurci alla deliberazione che abbiamo presa. Io le ho citate unicamente per abbondanza storica.

Forse avrò fatto male; ma io desiderava di esporre completamente le vicende di questa grande opera pubblica.

Desiderava vivamente di contrapporre a delle que-rele lungamente ripetute in un paese estero, e specialmente in un mercato estero, una storia imparziale e sincera dalla quale emergessero quei fatti che dimostrano che dalla parte del Governo italiano non vi fu colpa alcuna, nè colpa legale nè colpa morale. Ed in questa parte noi siamo perfettamente d'accordo col l'onorevole deputato Sineo. Anche noi disapproviamo taluni di quei fatti che sono accaduti nell'amministrazione del canale *Cavour*; ma noi limitiamo il nostro atto d'accusa, come ha detto la mia relazione, ad una pubblica esposizione dei fatti stessi, o, meglio, come diceva l'onorevole deputato Finzi, ad un avvertimento. Non crediamo che si possa andare più in là; e, me lo conceda l'onorevole deputato Sineo, egli che è un antico e strenuo propugnatore del principio della responsabilità ministeriale, non si può addivenire ad un voto il quale risguardi una per una queste questioni, le giudichi e decreti biasimi speciali, e accompagni questi biasimi con non so quali sanzioni.

Mi pare che quando una vostra Giunta, o signori, viene davanti a voi, che è quanto dire davanti al paese, ed espone e biasima taluni fatti, e ammonisce il paese, il Governo, il Parlamento a procedere per l'avvenire con maggior vigilanza, con maggior cautela, mi pare, dico, che tutto questo è quanto di più efficace si possa fare perchè, in un Governo libero e in tempi come i nostri, la sanzione più solenne, severa e temuta deve consistere nei giudizi del Parlamento e della pubblica opinione.

L'onorevole deputato Sineo diceva che noi fummo spinti alle nostre conclusioni dalle pretese da lui ricordate degli azionisti inglesi. Noi non siamo, ripeto, partiti punto da queste pretese; tutt'altro; le abbiamo citate per dimostrare come gli azionisti avevano oltrepassato il limite nelle loro domande.

Ma abbiamo ad un tempo fatto avvertire che c'è un altro ordine di pretese che mettono innanzi gli azionisti oltre quello che non si può assolutamente ammettere, un altro ordine di pretese sul quale l'opinione dei giureconsulti e italiani e stranieri si è costantemente spiegata in senso contrario al Governo. Queste pretese non sono quelle accennate dall'onorevole Sineo; non sono quelle definite col concordato o colla sentenza arbitraria. Sono pretese che sarebbe troppo lungo riferire alla Camera, le quali consistono nel modo con cui si debba determinare la garanzia, cioè a dire con cui si debba determinare il reddito netto.

Le questioni principali sono queste: l'imposta fon-

diaria a carico di chi dovrà essere computata? A carico di chi dovranno essere computate le spese di cambio per il pagamento all'estero?

Or bene, giureconsulti italiani distintissimi, e noi ne abbiamo esaminati i pareri, furono concordi nel dire che sotto questo punto di vista le pretese degli azionisti sono fondate, e che il reddito netto deve essere quel reddito che si ottiene, detratte prima anche queste spese.

E qui un cenno fatto poc'anzi dall'onorevole Finzi mi richiamerebbe in mente il parere di un uomo competentissimo, la cui memoria è onorata da tutti i partiti della Camera, parere favorevole alla tesi sostenuta dagli azionisti. In sostanza fu detto che nella convenzione del 1862 si può ravvisare un prestito fatto a condizione di avere il 6 per cento di reddito. Finchè questo 6 per cento non è raggiunto, il Governo italiano non ha egli degli obblighi positivi verso gli azionisti? La convenzione non scioglie il quesito in senso al tutto favorevole agli azionisti. Si transige. Ma occorre chiamare l'attenzione della Camera sopra questo punto per chiarire come le pretese degli azionisti non sono solamente quelle destituite di ogni fondamento, che ricordava l'onorevole Sineo.

Chechè ne sia di tutto ciò, la Giunta, lo ha già detto l'onorevole Finzi, non si sarebbe indotta a proporvi unanimemente...

LA PORTA. (*Della Commissione*) Domando la parola.

BOSELLI, *relatore* .. di approvare questa convenzione, se non ci fosse apparsa evidente la giustificazione finanziaria di essa.

A pagina 23 della relazione sono riferiti i calcoli che dimostrano questa utilità, ed è solamente per questi calcoli che la Giunta si trovò concorde nell'approvare la convenzione; è solamente dopo l'esame di questi calcoli che passammo ad altre considerazioni. E ciò è fatto palese dalle stesse parole della relazione che si leggono a pagina 25 dove, prima di recar innanzi taluni riflessi, sui quali ebbe a soffermarsi l'onorevole Sineo, si dice così: « Infine, poichè la giustificazione finanziaria non manca, e ne è chiara l'utilità economica ed amministrativa, noi, ecc. » E solo dopo queste parole si accenna a quelle considerazioni che riflettono il credito pubblico, che riflettono un altro ordine di idee il quale si scosta da quello strettamente finanziario. Ma in quest'altro ordine d'idee non saremmo entrati se prima non ci fosse apparsa evidente la giustificazione finanziaria del proposto riscatto.

L'onorevole Sineo accennò ad un fatto che per me è gravissimo, al fatto della forma e della scritta che è sulle azioni.

Capisco, e lo abbiamo dichiarato nella relazione, che il Governo italiano non ha e non ha mai riconosciuto d'averne alcuna responsabilità legale nè morale al riguardo, ma tant'è, per conto mio, io mi sento a disagio, mi sento angustiato quando mi si dice che so-

pra un mercato straniero esiste un titolo nel quale un commissario del mio paese ha posto il suo nome, la sua firma, un titolo il quale induce a credere che si sia garantito quel 6 per cento alle azioni che effettivamente è venuto meno.

Mi domanderà l'onorevole deputato Sineo: ma per riparare questo errore vorrete fare un grave sacrificio? No. Il mio ragionamento è questo: la convenzione si giustifica finanziariamente, e, poichè così avviene, io provo anche un sentimento di compiacenza pensando che cesserà questo fatto che offende qualche cosa di più che il mio sentimento personale, che può gettare presso i male informati, presso coloro che non sono al corrente delle cose, può gettare dei sospetti su quella lealtà, su quella buona fede che, diciamolo con orgoglio, il regno d'Italia ha sempre mantenuta in tutti i suoi impegni finanziari, in tutte le sue relazioni internazionali.

Parve all'onorevole Sineo che io sia stato soverchiamente indulgente rispetto a un'argomentazione singolare che gli azionisti hanno messa innanzi, all'argomentazione la quale riguarda la minore vigilanza che il Governo nostro ha adoperata. Questa minore vigilanza io l'ho additata, l'ho rimproverata e la rimprovero qui un'altra volta colla maggiore energia di cui sia capace; ma io ne parlo e la giudico per ciò che ha tratto agli interessi generali, per i motivi per i quali tale vigilanza era imposta al Governo, ma io non ho mai riconosciuto nè credo che le parole della relazione riconoscano negli azionisti forestieri il diritto di fondare qualsiasi ragione o reclamo sopra questa mancanza di vigilanza, sopra questa mancanza di tutela la quale può essere, ripeto, invocata da quegli interessi per i quali era stabilita, non da quegli altri i quali dovevano riguardarla come un freno, anzichè come una tutela.

L'onorevole Sineo mi domanda se io abbia letto tutte le carte che riguardano la sentenza arbitrale ed il fatto dell'inaugurazione del canale. Io potrei osservare, come l'onorevole Finzi, che il Parlamento, dopo il concordato del 1869, approvato nel 1870, il quale è un fatto legale e solenne, non può andare più in là; ma sono lieto di poter rispondere che ho lette quelle carte e che la storia che ci ha fatto l'onorevole Sineo non è una storia che vada soggetta a molte contraddizioni. Da quei documenti però si scorge come, sia il ministro delle finanze che il ministro di agricoltura e commercio, avevano provveduto in tempo perchè la festività dell'inaugurazione non potesse avere un effetto legale conforme a quello che ha poi realmente avuto.

Ma, dopo la sentenza arbitrale, dopo il fallimento, che cosa è accaduto? Che oggi noi abbiamo l'opera compiuta in Italia. E in conclusione bisogna pur riconoscere che non è l'opera che si sia perduta, l'opera c'è: così la sentenza arbitrale, come il concordato di fallimento, avantitutto, pensarono a compiere il canale e,

non ostante tutti gli apprezzamenti che si possono fare, io torno all'idea che ho manifestata nella relazione, che vi furono tante cose da deplorare, ma che d'altra parte tutti possiamo compiacerci di avere una grand'opera fatta; e poichè crediamo che, per far sì che quest'opera frutti quanto deve fruttare, giovi il riscattarla, noi raccomandiamo vivamente alla Camera di accogliere la convenzione che le è proposta.

In verità, se si trattasse di dare allo Stato una permanente amministrazione del canale *Cavour*, io mi accosterei alle idee dell'onorevole Sineo, perchè non credo neppur io che i Governi amministrino bene, nè che debbano amministrare tali cose; ma se l'onorevole Sineo, che dimostrò tanta cortesia verso il relatore, ha letto per intero la relazione, avrà veduto quali furono le opinioni della Commissione, delle quali io mi sono fatto tanto più volentieri interprete in quanto io le seguo non solo in questo caso, ma come principio generale.

Io non soggiungerò altro, perchè comprendo l'impazienza che deve avere la Camera, e la questione è al tutto chiarita dopo quello che ha detto l'onorevole Finzi. Spera la Giunta che il voto della Camera sarà conforme al suo.

LA PORTA. (*Della Commissione*) Si ricorderanno i miei colleghi come nel Comitato privato la Camera avesse approvata una mia proposta, la quale diceva: « Il Comitato, approvando in massima il riscatto, incarica la Giunta di esaminarne la convenienza finanziaria. »

Avendo io fatto parte della Giunta ed avendo naturalmente a cuore che l'ordine del giorno da me proposto ed accettato dal Comitato servisse di base e di norma ai lavori della Giunta, si assicuri l'onorevole Sineo e la Camera che io non ho mancato, come i miei colleghi non mancarono, di fare studi esattissimi e dettagliati su tutti i documenti per vedere se vi era la convenienza finanziaria ad approvare il riscatto.

Esaminammo la storia del riscatto, ed in quella l'onorevole Sineo ha ragione che vi è molto a deplorare e da censurare; e se si trattasse di sollevare una questione politica, certamente io mi troverei con l'onorevole Sineo a dare un voto di riprovazione agli errori (senza parlare delle persone) che si sono commessi nel passato; ma trovandoci a fronte di un fatto finanziario di convenienza per l'interesse dello Stato, io lo prego di considerare a pagina 23 l'esame finanziario-statistico presentato dalla Commissione, che è il risultato di studi coscienziosi e minuti, e che dimostra come, nelle condizioni attuali, il riscatto conviene al Governo come il minor male possibile e come un utile nell'avvenire. Uno dei motivi poi che determinò le nostre conclusioni fu l'esame di moltissimi particolari, e tra questi specialmente l'eventualità di sentenze contrarie, poichè, è doloroso a dirsi, nei litigi che pro-

muove o subisce il Governo, su cento sentenze novantanove sono sfavorevoli allo Stato, nello stesso modo che su cento arbitramenti il Governo soccombe cento e una volta. Inoltre l'avvenire presenta molte eventualità favorevoli, come splendidamente dimostra la relazione dell'onorevole Boselli. Debbo quindi pregare i miei amici di rendere il partito favorevole a questa convenzione, non per assolvere gli errori del passato, ma perchè essa giova al presente, perchè giova agli interessi futuri economici e finanziari del paese e dello Stato.

PRESIDENTE. Passeremo alla discussione degli articoli.

A meno che alcuno chieda di parlare sulla convenzione, stimo inutile darne lettura.

Se nessuno domanda di parlare sulla convenzione, porrò in votazione l'articolo primo, il quale è così concepito:

« È approvata la convenzione stipulata il 24 dicembre 1872 tra i ministri di agricoltura, industria e commercio e delle finanze e la società anonima dei canali d'irrigazione italiani (canale *Cavour*), confermata dagli azionisti in assemblea del 12 febbraio 1873 portante riscatto della concessione assentita colla convenzione 9 maggio 1862, approvata dalla legge 25 agosto successivo, n° 776. »

(È approvato, e lo sono pure i seguenti:)

« Art. 2. Per l'adempimento degli obblighi assunti dal Governo coll'anzidetta convenzione è autorizzata la iscrizione, sul Gran Libro del debito pubblico del regno d'Italia, dell'annua rendita di consolidato 5 per cento al portatore di lire 875,000 (ottocentotantacinquemila) con decorrenza dal giorno 1° gennaio 1872.

« Art. 3. È fatta facoltà al Governo di provvedere mediante reali decreti alle variazioni delle spese iscritte nel bilancio dell'anno corrente ed all'iscrizione delle nuove entrate e nuove spese procedenti dalla succitata convenzione 24 dicembre 1872.

« Art. 4. Sono confermati al Governo i diritti ed i privilegi accordati alla compagnia del canale *Cavour* per la costruzione ed esercizio dei canali riscattati.

« Però le spese straordinarie non ancora impegnate si faranno quind'innanzi ai termini della legge generale della contabilità dello Stato.

« Art. 5. Il Governo del Re è autorizzato ad alienare colle norme stabilite dalla legge 21 agosto 1862, n° 793, i fabbricati coi terreni annessi di proprietà demaniale esistenti sui canali riscattati e che non sono necessari all'esercizio dei canali medesimi.

« Art. 6. Per la gestione dei canali riscattati sarà provveduto con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 16 della legge sull'amministrazione dello Stato e sulla contabilità generale 22 aprile 1869, numero 5026. »

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO  
ALL'APPALTO DELLA ZECCA DI MILANO.**

(V. Stampato n° 239)

**PRESIDENTE.** Ora passeremo alla discussione del progetto di legge portante autorizzazione agli istituti bancari di emissione di assumere in appalto l'esercizio della zecca di Milano per la coniazione delle monete.

« *Articolo unico.* Le Banche di emissione nel regno sono autorizzate a concorrere all'asta pubblica per l'appalto dell'esercizio della zecca di Milano, per la coniazione di monete, in conformità al quaderno d'oneri per ciò stabilito. »

L'onorevole ministro accetta la nuova redazione ?

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Accetto.

**PRESIDENTE.** La discussione è aperta. Se niuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA  
COSTRUZIONE D'UN EDIFICIO PER LA DOGANA IN ROMA.**

(V. Stampato n° 238)

**PRESIDENTE.** Si passerà alla discussione del progetto di legge per approvazione della convenzione colla Camera di commercio di Roma per la costruzione di un edificio ad uso di dogana in Roma.

« *Articolo unico.* È approvata la convenzione stipulata il 23 maggio 1873 tra il ministro delle finanze e la Camera di commercio di Roma per la permuta dello stabile demaniale situato in questa città, nella piazza di Pietra, con un altro da costruirsi pure in questa città, alla stazione della ferrovia, per uso di dogana.

« La costruzione dell'edificio di dogana, di cui è soggetto la convenzione approvata colla presente legge, viene dichiarata opera di pubblica utilità. »

Ora viene la convenzione di cui si dà pur lettura :

« Roma, questo giorno diciotto giugno dell'anno mille ottocento settantatrè.

« Si premette:

« La Camera di commercio ed arti di Roma, volendo meglio collocare i propri uffici e dotare la capitale di un conveniente edificio ad uso di pubblica Borsa, fece istanza al Ministero delle finanze per ottenere, mediante congruo compenso, la cessione dello stabile demaniale, posto in questa città nella piazza di Pietra, ed attualmente occupato in parte dalla dogana ed in parte dall'amministrazione militare ;

« Il ministro della guerra, interpellato in merito alla domanda della Camera di commercio, dichiarò che si sarebbe tosto occupato di trovare altro locale ove trasferire gli uffici da lui dipendenti ;

« Il ministro delle finanze, considerando che lo stabile demaniale della piazza di Pietra è troppo angusto e disadatto per il servizio della dogana: e che tanto nell'interesse dell'amministrazione, come in quello del commercio, gli uffici della dogana, meglio che nel cuore della città, sarebbero collocati in prossimità alla stazione ferroviaria, dove si concentra e si sviluppa tutto il movimento delle merci ;

« Desiderando d'altronde di agevolare possibilmente l'attuazione dei disegni della Camera di commercio, che corrisponde ad un sentito bisogno della capitale del regno ;

« Si dichiarò disposto a trattare della cessione dello stabile summentovato, sulla base di una permuta con altro stabile che la Camera si obbligherebbe di costruire per uso della dogana presso la stazione ferroviaria ;

« Accettata questa base dalla Camera di commercio, ebbero luogo opportune trattative in seguito alle quali S. E. il commendatore deputato Quintino Sella, nella sua qualità di ministro delle finanze del regno d'Italia, e la Camera di commercio ed arti di Roma, rappresentata dal signor commendatore Giuseppe Guerrini, vice-presidente ;

« A reciproca accettazione e stipulazione, hanno convenuto e convengono quanto segue:

« Art. 1. Il fabbricato demaniale posto in Roma (piazza di Pietra), confinante colle proprietà dei signori Leonesi avvocato Francesco, Giuseppe Amici, collegio dei Nobili, e colle vie pubbliche del Burrò, piazza di Pietra e vicolo della Dogana, segnato nelle mappe catastali col n° 128 e coi civici numeri 147-149-90-91-134 e 136, occupato attualmente dalla dogana e dall'amministrazione militare, è ceduto dal Ministero delle finanze in piena proprietà alla Camera di commercio ed arti, per la speciale destinazione di collocarvi i propri uffici e di stabilirvi un adatto locale ad uso di pubblica Borsa.

« Resta però espressamente vietato alla Camera di commercio di Roma di vincolare in nessuna guisa lo stabile ceduto con ipoteca od altra maniera di pegno, e molto meno di farne alienazione a terzi, nè di variarne la sua destinazione, senza prima averne riportata analoga autorizzazione speciale dal Governo, cui dovrà rivolgersi in qualunque caso che le convenisse d'intraprendere simili contratti.

« In corrispettivo la Camera di commercio si obbliga a costruire e a cedere in piena proprietà al demanio un nuovo edificio ad uso di dogana.

« Il nuovo edificio deve sorgere nel luogo detto *Monte della giustizia* presso la stazione delle strade ferrate romane in questa città, e sarà costruito dalla Camera di commercio ed arti a tutte sue spese sull'area e nel preciso modo indicato dai tipi di piante alzati e sezioni approvati dal Ministero delle finanze ed uniti alla presente convenzione per farne parte integrante, assieme

ad un esatto ragguaglio del metodo di esecuzione per ogni specie di lavoro ed accessorio.

« La costruzione avrà luogo interamente a carico della Camera di commercio à *forfait*, qualunque sia la spesa che possa risultare effettivamente erogata, e senza che la qualità e misura delle fondazioni occorrenti, od altro aumento o qualità di lavori per l'eseguimento dello edificio stesso, possano dar luogo a indennità o compenso.

« Potrà tuttavia il ministro designare un'altra area per la costruzione del nuovo edificio di dogana, in sostituzione dell'area sopraddetta, qualora di questa per una causa qualunque mancasse la facilità o la convenienza di disporne.

« Art. 2. La cessione del palazzo demaniale in piazza di Pietra e la traslazione del suo dominio nella Camera di commercio non avranno luogo, se non dal giorno, e quando siasi adempiuto alla condizione della consegna da farsi dalla Camera di commercio al demanio del nuovo edificio ad uso di dogana.

« Art. 3. Allo scopo di facilitare gli accordi che la Camera di commercio dovrà prendere colla società delle ferrovie romane per la cessione dell'area occorrente alla costruzione della nuova dogana, il Ministero delle finanze cede a favore della Camera di commercio le ragioni che, per quanto riguarda il servizio doganale, competono allo Stato verso la società delle ferrovie a termini dell'articolo 20 dei capitolati 23 aprile e 12 maggio 1856.

« Qualora questi accordi non potessero avere prontamente luogo, la Camera di commercio, riservandosi di far valere le ragioni derivanti dall'articolo 20 dei suddetti capitolati, potrà richiedere che intanto si proceda all'espropriazione dell'area suddetta a titolo di pubblica utilità.

« Tutte le spese dell'espropriazione, compresa l'indennità che possa spettare alla società delle ferrovie romane, saranno a carico della Camera di commercio.

« Venuta poi meno la possibilità degli accordi, e qualora la Camera di commercio, di seguito all'esperimento delle ragioni che le vengono cedute, riuscisse a conseguire, non solamente l'assegnamento da parte della società delle ferrovie romane dell'area sulla quale erigere gli uffici ed i magazzini doganali di cui viene incaricata in virtù della presente convenzione, ma altresì le fosse dato di costringere la società delle ferrovie a qualche maggiore intervento o corrispondenza nelle costruzioni dei fabbricati della dogana, tutto quello che fosse da essa ottenuto in più dell'area s'intenderà dover ricadere a totale beneficio delle regie finanze contraenti, e loro verrà conformemente conferito e corrispondentemente pagato.

« Art. 4. La Camera di commercio si obbliga di consegnare, entro il termine di anni due decorrenti dalla data della legge che approverà la presente convenzione, il nuovo edificio ad uso di dogana perfettamente ulti-

mato e collaudato da una Commissione nominata dal Ministero delle finanze e da quello dei lavori pubblici.

« Potrà però con decreto del Ministero delle finanze essere concessa alla Camera di commercio la dilazione di due anni, alla consegna dell'edificio summentovato.

« Se però le costruzioni non siano cominciate fra mesi quattro dall'approvazione per legge della presente convenzione, o non vengano proseguite senza interruzione, o il compimento e la consegna dell'edificio non abbiano avuto luogo, nel convenuto termine, il Governo potrà far dichiarare risoluta la convenzione medesima; e in tal caso si devolgeranno in piena proprietà del demanio, senza obbligo di verun compenso, tanto l'area ceduta dalla società delle ferrovie, quanto le opere tutte eseguite dalla Camera di commercio, rimanendo a carico di questa ogni debito relativo.

« La Camera di commercio di Roma s'impegna, come si è detto nell'articolo 3, d'affrettare tutte le pratiche necessarie a conseguire per accordi amichevoli dalla società delle ferrovie romane l'area nella quale erigere l'ufficio della dogana da rimettersi allo Stato. Ove però cadessero a vuoto tali pratiche e si rendesse necessario d'aver ricorso all'espropriazione per pubblica utilità contemplata nella presente convenzione, la Camera di commercio non sarà già tenuta ad avere incominciati i lavori nel periodo di quattro mesi dalla data della promulgazione della legge, come più sopra venne stabilito, bensì subito dopo che, eseguita tale espropriazione, sia stato dal Governo consegnato il terreno sul quale dovranno effettuarsi le costruzioni.

« Art. 5. Avvenuta la regolare consegna del nuovo edificio, il fabbricato demaniale indicato dall'articolo 1 sarà consegnato libero e vacuo alla Camera, per quella parte che è attualmente occupata dagli uffici della dogana. Per la parte occupata dagli uffici militari, la Camera si obbliga a lasciare loro l'uso ed il godimento gratuito, fino a che essi abbiano potuto trasferire altrove la propria residenza.

« In qualunque caso questo godimento gratuito non potrà essere protratto oltre il termine di un anno a contare dal giorno in cui avrà avuto luogo la consegna dei locali occupati dalla dogana.

« Art. 6. La Camera di commercio assume l'obbligo della diligente conservazione della parte monumentale dell'edificio ad essa ceduto e della sua riduzione nel modo meglio compatibile con la nuova destinazione dell'edificio stesso, sottomettendo all'uopo il relativo progetto all'approvazione del Governo.

« Art. 7. La presente convenzione redatta in duplice originale, s'intende sostituita a quella stipulata il 23 maggio prossimo passato, la quale perciò s'intende revocata ed annullata.

« Essa non sarà esecutoria se non mediante approvazione per legge.

« Letta e confermata, le parti si sono sottoscritte coi testimoni.

« Firmati all'originale: Quintino Sella; Giuseppe Guerrini, *vice-presidente della Camera di commercio ed arti.*

« Sebastiano Sanguinetti, *testimonio*; Vincenzo Gavvigos, *testimonio.* »

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro per l'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

**SCIALOJA, ministro per l'istruzione pubblica.** Nella convenzione di cui la Camera ha udita la lettura, trovasi l'articolo 6 aggiunto a cura della Commissione, e del quale io più specialmente la ringrazio; perchè in quell'articolo si parla della conservazione della parte monumentale della basilica Antonina, che è uno dei principali monumenti di questa città.

Ma, se anco non si fosse toccato di ciò nella convenzione, era fuor di dubbio che quella parte monumentale non dovesse considerarsi come alienata assolutamente alla Camera di commercio, per quel principio di diritto pubblico consentito ormai nel regno, tuttochè soltanto da alcune legislazioni speciali sancito, cioè, che i pubblici monumenti appartengono alla nazione.

Peraltro una espressa disposizione di legge che ciò dichiararsi, non esiste in alcune parti del regno; e sebbene per Roma sieno ancora in vigore le ordinanze Pacca, siccome una parte di quelle non è più applicabile, nasce continuamente il dubbio in quanto esse sieno, o no, da rispettarsi come legge.

In tanta incertezza di legislazione non trovandosi alcun articolo nella convenzione, si sarebbe applicato a questa parte della basilica Antonina ciò che per consuetudine o per legge speciale si suol fare pei pubblici monumenti; ond'è che la conservazione e la tutela di questo monumento importantissimo sarebbe rimasta senza alcun dubbio sotto l'impero delle discipline vigenti.

Ma trovandosi ora nella convenzione un articolo speciale, che approvato diventerà legge, potrebbe sorgere il dubbio che questo monumento, per la parte della conservazione, si fosse per un momento voluto sottrarre a quella tutela, a quella vigilanza suprema che è commessa al ministro della pubblica istruzione. Ad evitare questo dubbio io domanderei che la Commissione accettasse una mia aggiunta alla prima parte dell'articolo di legge che finisce colle parole *per uso di dogana*, e quest'aggiunta sarebbe la seguente: « La parte monumentale di detto stabile rimane sotto la vigilanza del ministro della pubblica istruzione, giusta le leggi vigenti. »

Essendo una dichiarazione, credo che la Commissione non avrà difficoltà di accettarla.

Certo se il contratto che ora si esamina avesse ad avere, in tutte le fasi possibili della sua attuazione, sempre di fronte la Camera di commercio, la quale è

non meno del Governo zelante della conservazione dei monumenti, non ne farebbe d'uopo. Ma essendo essa un ente, dirò, creato dalla legge, che può in un avvenire più o meno lontano subire modificazioni; ed anco, ove gli faccia d'uopo di capitali, dovendo di necessità sottomettere ad ipoteca questo suo stabile; vi sono, insomma, tante vicende da prevedere, che la cautela legislativa non credo possa tenersi per soverchia.

Avrei anche da fare un'altra osservazione all'articolo 3 della convenzione. Il Governo mette in sua vece, di fronte alla società delle strade ferrate romane, la Camera di commercio quanto a certi diritti del Governo verso la società medesima per cessione e occupazione di terreno.

Ma nel capitolato 23 aprile, citato in quell'articolo 3, si legge che i monumenti i quali si scoprissero in seguito dei lavori delle strade ferrate, e le statue, e le medaglie e gli oggetti d'arte, ecc., che possono essere trovati, spetteranno per un terzo allo Stato e per due terzi alla compagnia; il che significa che lo Stato gratuitamente acquista il terzo degli oggetti trovati e gli altri due terzi vanno sottoposti alla legge generale, cioè, che non possono essere alienati se non con preferenza al Governo per l'acquisto. Ora, siccome nell'articolo 3, per una parte di quel capitolato il Governo mette in suo luogo la Camera di commercio, potrebbe sorgere il dubbio (tuttochè il solo articolo 20 non possa avere un'interpretazione estensiva) potrebbe sorgere dubbio, ripeto, che il rappresentante la Camera di commercio non debba poi più sottostare agli stessi obblighi che la società delle strade ferrate ha verso il Governo. Ad eliminare questo dubbio mi pare che sarebbe anche opportuna una dichiarazione la quale dicesse che a questi monumenti, statue, frammenti, ecc., è applicabile l'articolo 39 del capitolato 23 aprile 1856, a favore dello Stato.

Ripeto: se si avesse da fare unicamente, perpetuamente colla Camera di commercio composta di uomini così rispettabili, e interessati quant'altri mai alla manutenzione dei monumenti, ad arricchire i musei della propria città, crederei anche soverchia questa dichiarazione. Ma, trattandosi di corpi che possono essere mutati, trattandosi di legge, bisogna fare astrazione dalle persone, e prevedere tutti i casi possibili per quanto si può.

Quindi i miei emendamenti sarebbero questi: dopo la prima parte dell'articolo 3, aggiungere le parole che ho già lette; ed in fine dell'articolo aggiungere queste altre: « Ai monumenti ed agli oggetti o frammenti d'arte o di archeologia, che potranno essere scoperti o trovati nella costruzione di detto edificio, sarà applicato verso la Camera di commercio il disposto dell'articolo 39 del capitolato 23 aprile 1856 per la convenzione della strada ferrata Roma-Civitavecchia, citato nell'articolo 3 della convenzione approvata colla presente legge.

**PRESIDENTE.** Ci sarebbero dunque due emendamenti.

In primo luogo nell'articolo unico dopo la parola *dogana* si metterebbe il seguente capoverso:

« La parte monumentale di detto stabile rimane sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, giusta le leggi relative. »

Indi, dopo l'ultimo inciso, si direbbe:

« Ai monumenti ed agli oggetti o frammenti di arte o di archeologia che potranno essere scoperti o trovati nella costruzione di detto edificio, sarà applicato verso la Camera di commercio il disposto dell'articolo 39 del capitolato 23 aprile 1856 per la concessione della ferrovia Roma-Civitavecchia, citato nell'articolo 3 della convenzione approvata colla presente legge. »

Prego la Commissione di esprimere il suo avviso su queste proposte.

**MANCINI.** Sopra le due proposte dell'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, esporrò l'avviso della Commissione.

La Commissione, facendosi interprete della legittima sollecitudine della Camera e del paese per la conservazione della parte monumentale della celebratissima basilica Antonina, ha creduto di proporre l'aggiunta dell'articolo 6 nella convenzione primitivamente stipulata; e la Camera di commercio, senza veruna difficoltà, vi ha aderito.

Ma nel determinarsi con questo articolo che la Camera di commercio assumeva il carico della riduzione e quello altresì della diligente conservazione della parte monumentale dell'edificio, la Commissione non ha inteso nè poteva intendere di detrarre menomamente all'osservanza di quelle leggi che determinano le attribuzioni delle pubbliche autorità incaricate della soprintendenza o vigilanza sui monumenti dello Stato.

Tuttavia, per quanto non sembri di assoluta necessità aggiungere nel testo del progetto di legge le esplicite riserve proposte dall'onorevole ministro della pubblica istruzione, la Commissione non fa veruna opposizione che quest'aggiunta venga approvata. Essa importerà che le leggi, le quali attribuiscono al ministro della pubblica istruzione un ufficio di alta tutela e sorveglianza rispetto ai pubblici monumenti, non rimangano menomamente pregiudicate od innovate dall'articolo 6 di questa convenzione, comunque essa venga ad essere approvata per legge.

Per quanto riguarda l'altra proposta di aggiunta, la Commissione pregherebbe l'onorevole ministro ad osservare che nell'articolo 3 della convenzione, benchè si faccia una cessione di diritti dallo Stato alla Camera di commercio, questa cessione è unicamente limitata ai diritti che verso la società delle ferrovie romane competono allo Stato, in virtù di un solo degli articoli del capitolato che esso ha colla società medesima, composto di numerosi articoli, cioè i diritti nascenti dall'ar-

ticolo 20. Potrei anche dire che, esaminato accuratamente il testo dell'articolo 3, neanche la totalità dei diritti dipendenti da quest'articolo 20 è ceduta alla Camera di commercio, ma propriamente e direttamente il diritto ad avere, in tutti i casi, semplicemente l'area sulla quale dovrà fondarsi il novello edificio doganale presso la stazione.

Se dunque vi è un altro articolo del capitolato, qual è l'articolo 39, in forza del quale è determinato che le statue, medaglie, oggetti d'arte, frammenti archeologici che fossero trovati nell'escavazione dei lavori ferroviari, saranno ripartiti nelle proporzioni ivi stabilite fra lo Stato e la compagnia, è evidente che questo diritto, non essendo stato mai dallo Stato nè ceduto nè abbandonato, rimarrà in favore del medesimo intatto ed inalterato.

Io credo che questa dichiarazione, qui fatta a nome della Commissione, che concorda perfettamente col desiderio dell'onorevole ministro, possa per avventura soddisfare il suo desiderio, senza necessità di aggiungere appositamente nel progetto un altro articolo separato.

Per non prendere ulteriormente la parola, darò due altri schiarimenti intorno alle modificazioni proposte dalla Commissione nel primitivo contratto, che sembrano le più importanti.

L'una è quella che riguarda il divieto fatto alla Camera di commercio di ipotecare od altrimenti sottoporre a pegno l'edificio che viene alla medesima ceduto, acciò non possa esserne giammai variata la destinazione, che è quella di dover servire a locale di pubblica Borsa di commercio per questa nostra capitale.

Da principio si proponeva di stabilire un divieto assoluto, dappoichè si pensava che, se per avventura la Camera di commercio, allo scopo di poter sopportare le spese della costruzione del novello edificio doganale, avesse dovuto procurarsi i capitali necessari, sottoponendo ad ipoteca l'edificio a lei ceduto, in realtà avrebbe potuto più tardi questo edificio, in caso di inadempimento della convenzione, ritornare in potere dello Stato gravato di queste ipoteche; ma in definitiva si è adottato un temperamento il quale la Commissione crede che, senza eccedere lo scopo, lo raggiunge completamente.

Esso consiste in ciò, che si è vietato alla Camera di commercio di vincolare in nessuna guisa lo stabile a lei ceduto con ipoteca o con altra maniera di pegno, e molto più di farne *donazione* ai terzi, o di variarne la destinazione, senza prima aver riportato una autorizzazione speciale del Governo. La Commissione ha pensato, che non si troverà giammai al Governo chi possa permettere alla Camera di commercio di procurarsi con questo mezzo i capitali necessari alla formazione del novello edificio senza richiedere condizioni tali che escludessero anche la più remota possibilità di una

espropriazione di questo stabile, che lo farebbe passare in mani private, e farebbe venir meno quella pubblica destinazione e quello scopo, che sono unicamente l'oggetto della convenzione e della legge ora sottoposta all'esame della Camera.

Ed io pregherei l'onorevole ministro delle finanze a voler rassicurare la Camera, dichiarando che, laddove si trattasse di ipoteche da imporsi convenzionalmente sopra questo edificio per procacciare le somme e i capitali occorrenti alla Camera di commercio, non sarebbero mai dal Governo autorizzati fuorchè tali mutui dei quali non si dovesse pagare annualmente che l'interesse ed una ben tenue rata di ammortamento, perchè allora si avrebbe la certezza morale e legale che la Camera di commercio, avendo il diritto d'imporre sopra tutto il ceto dei commercianti quelle annuali corrisposizioni le quali costituiscono il suo mezzo di vita e di azione, potrebbe far fronte al regolare pagamento di questi interessi e rate d'ammortamento, e che un creditore di tenuissima rata annua di capitale non potrebbe mai esercitare la facoltà di intraprendere una procedura di espropriazione.

Io spero che l'onorevole ministro potrà darci queste spiegazioni ed assicurazioni, anche estendendole all'epoca in cui egli giudichi che possa darsi questa autorizzazione. Imperocchè essendo stabilito nella convenzione che la Camera di commercio debba prima completare la costruzione del novello edificio, e debba consegnarlo compiuto al Governo prima di ricevere la consegna dell'antico edificio ad esso ceduto, nel quale si trovano tuttora gli uffici doganali ed alcune dipendenze dall'amministrazione militare, sarebbe anche utile conoscere quali siano le intenzioni del Governo circa il tempo in cui possa, senza pericolo d'inconvenienti, indursi ad autorizzare una costituzione d'ipoteca sopra quest'ultimo stabile.

L'altra osservazione, alla quale mi restringerò, riguarda la condizione risolutiva.

La Commissione volendo garantire efficacemente l'interesse dello Stato, propose ed ottenne che venisse modificato l'articolo della convenzione, che enunciava i casi nei quali possa farsi luogo alla risoluzione della convenzione medesima. Quindi è stabilito un termine nel quale deve essere cominciata, e un termine nel quale deve trovarsi assolutamente terminata la costruzione del novello edificio doganale.

Nè di ciò paga, credè pure doversi pattuire e promettere che durante questo periodo di tempo la costruzione verrà proseguita alacremenente e senza interruzione; e quante volte non avesse luogo il cominciamento della costruzione o il suo compimento nei termini convenuti, od anche per avventura non fosse la costruzione medesima proseguita senza interruzione, s'intendesse stabilita la condizione risolutiva, nel senso che al demanio, senza obbligo di verun compenso, si devolveranno tanto l'area ceduta dalla società delle

ferrovie, quanto le opere tutte già eseguite dalla Camera di commercio, rimanendo a carico di questa ogni debito relativo.

Condizioni così energiche e rigorose danno piena sicurezza alla Commissione che questa convenzione, di tanto decoro e vantaggio alla città ed al commercio di Roma, non sarà mai per tornare in pregiudizio degli interessi dello Stato.

Fatte queste avvertenze, crediamo che la Camera possa passare senza difficoltà all'approvazione dell'unico articolo, che costituisce il progetto di legge, introducendo però in esso a maggiore precauzione la prima delle due aggiunte proposte dall'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Per parte mia non ho difficoltà di associarmi alle vedute testè espresse dall'onorevole Mancini intorno al modo con cui potrebbero essere condotte le operazioni di credito relativamente alle ipoteche che occorresse alla Camera di commercio di fare temporaneamente accendere sopra lo stabile demaniale che le verrebbe rimesso quando fosse compiuta la dogana.

Devo del resto osservare che l'operazione di credito a cui si dovrà ricorrere non può essere evidentemente sproporzionata alle forze contributive della Camera di commercio.

Si tratta infatti di non molte centinaia di mille lire.

Ora la somma occorrente per il servizio degli interessi e per l'ammortamento di un capitale di questa natura, non è certo al disopra delle forze contributive di un centro così importante come è oggi e come diviene ogni giorno più la capitale del regno.

Se vi è una cosa su cui si possa avere certezza piena, morale, è che la Camera di commercio di Roma, i cui componenti sono tanto versati in questa materia, saprà condurre abilmente l'operazione che dovrà fare, e terrà presente quel savio criterio di proporzionare la entità delle annue scadenze alla entità delle sue annue risorse.

Del resto la facoltà di ipoteca, se si volesse, si potrebbe anche evitare. Ma è bene lasciarla onde attenuare gli oneri che da una operazione di credito un po' lunga potrebbero derivare ai contribuenti i cui interessi in fin dei conti devono stare a cuore tanto del Parlamento quanto della Camera di commercio.

Io spero quindi, o signori, che, unendovi alla Commissione, la quale ha studiato molto bene la questione, vorrete approvare il progetto di legge cogli emendamenti suggeriti dall'onorevole mio collega della pubblica istruzione.

**MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA.** Ringrazio la Commissione per avere accettata la prima dichiarazione, che tale io considero quell'emendamento. L'onorevole Mancini dice che la seconda aggiunta è soverchia, inquantochè egli crede che la convenzione non possa indurre in dubbio nessuno che il Governo non

abbia alienato alcun suo diritto, e quindi conservati quelli che ha per la convenzione con la strada ferrata. Se un giureconsulto di tanta autorità, come l'onorevole Mancini, mi assicura che dubbio alcuno non v'ha, io non avrei motivo d'insistere; tuttavia non posso a meno di sottomettergli una idea, sulla quale lo prego di dare il suo giudizio. Ed è questa. Noti l'onorevole Mancini che l'articolo 20 cita ancora l'articolo 3. L'articolo 20 della convenzione dice:

« Outre les bâtiments nécessaires au service du chemin de fer, la société devra construire à ses frais et mettre gratuitement à la disposition du Gouvernement les locaux destinés aux bureaux de douane et de police. »

Questo diritto cede l'articolo 3; ma siccome i contraenti sono entrati in dubbio che questo articolo possa comprendere l'obbligo di cedere il terreno, hanno posto eventualmente questa clausola, cioè, che se con pratiche dirette non si riuscisse ad avere il terreno dalla società delle strade ferrate, e si rendesse necessario aver ricorso all'espropriazione per pubblica utilità contemplata nella presente convenzione, la Camera di commercio non sarà tenuta ad aver incominciati i lavori, ecc., e quindi dice: « se prima, a seguito dell'espropriazione, non sia stato dal Governo consegnato il terreno sul quale dovranno effettuarsi le costruzioni. »

Ora immaginiamo che, per lontana ipotesi, si verifici l'espropriazione non fatta dal Governo, e un bel giorno, per virtù della convenzione, il Governo dica alla Camera di commercio: ecco il terreno sul quale dovete edificare. Io domando: quando per un momento solo sia confuso nel proprietario Governo il diritto di proprietà di quel pezzo di terra, con tutti gli altri diritti che egli conservasse verso la società della strada ferrata, se non si dichiara che rivivono verso la Camera di commercio, si può tenere come indiscutibile che quei diritti rivivono? Se questo dubbio può esservi, crederei prudente cosa rimuoverlo; se non vi può essere, abbandono interamente l'interpretazione di questa disposizione all'autorità dell'onorevole Mancini e della Commissione.

**MANCINI.** Ringrazio l'onorevole ministro delle parole cortesi che mi ha indirizzate.

Dopo avere scambiato alcune parole coi miei colleghi della Commissione, debbo dirgli che riconosciamo l'utilità che ogni dubbio fosse prevenuto mercè le provocate dichiarazioni, e crediamo di averle fatte nei termini più espliciti e formali. Ove sia necessario, le rinnoviamo, acciò lo scrupolo che sorge nella mente dell'onorevole ministro, e può sorgere nella mente di altri, sia eliminato appena si produca. Ma, supponendo che la questione venga portata innanzi ai tribunali, non sapremmo considerare trasferiti nella Camera di commercio altri diritti all'infuori di quelli che questa convenzione le attribuirà. Ora la convenzione nell'ar-

ticolo 3 statuisce che la Camera di commercio dovrà prendere degli accordi colla società delle ferrovie romane per farsi cedere da questa l'area occorrente alla costruzione della nuova dogana, e che, non riuscendo gli accordi, potrà far uso, in faccia alla stessa società delle ferrovie romane, delle ragioni che allo Stato competono in dipendenza dell'articolo 20, e non di alcun altro, del capitolato del 20 aprile 1865. Sia pure eseguita l'espropriazione per causa di pubblica utilità, è indubitato che l'espropriante acquirente e cessionario non potrà avere maggiori diritti del cedente ed espropriato.

Se dunque la società delle ferrovie romane espropriata è obbligata a fare una data ripartizione degli oggetti di arte e di antichità che eventualmente si rinvenissero; chiunque venga a mettersi nel luogo della società delle ferrovie romane mediante l'espropriazione per utilità pubblica, dovrà necessariamente succedere nell'identica condizione giuridica.

Tuttavia, riconoscendo non essere impossibile che il dubbio si presenti, la Commissione lascia all'onorevole ministro apprezzare il grado ben remoto di questa dubbiozza, e manifestare se anch'egli non consideri sufficiente l'esplicita dichiarazione che ho fatta, a cui la Commissione unanime si associa, e che la Camera, non elevando alcuna opposizione e difficoltà, col suo silenzio sanziona ed approva. Alla Commissione sembra che questa dichiarazione è bastevole; essa riguarda una ulteriore aggiunta sul testo di legge come superflua: del resto siamo perfettamente dello stesso avviso dell'onorevole ministro della pubblica istruzione nel merito della intelligenza e degli effetti della convenzione, e manteniamo nulla venire innovato all'articolo 39 del capitolato innanzi cennato, anche dopo la convenzione che ora riceverà la vostra approvazione.

**MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA.** Dopo questa dichiarazione credo che ogni dubbio sia eliminato.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro per l'istruzione pubblica ritira la sua seconda proposta?

**MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA.** Non è ch'io la ritiri, ma non insisto in essa perchè la Commissione la tiene per superflua.

**PRESIDENTE.** Adunque l'articolo unico rimane così concepito:

« È approvata la convenzione stipulata il 18 giugno 1873 tra il ministro delle finanze e la Camera di commercio di Roma per la permuta dello stabile demaniale situato in questa città, nella piazza di Pietra, con un altro da costruirsi pure in questa città, alla stazione della ferrovia, per uso di dogana. »

Segue la proposta del ministro per l'istruzione pubblica, che fu mantenuta ed accettata dalla Commissione:

« La parte monumentale di detto stabile rimane sotto la vigilanza del ministro della istruzione pubblica, giusta le leggi relative. »

Infine viene l'ultimo capoverso del progetto della Commissione:

« La costruzione dell'edifizio di dogana, di cui è soggetto la convenzione approvata colla presente legge, viene dichiarata di pubblica utilità. »

Pongo ai voti questo articolo di legge concepito nel modo di cui ho dato lettura.

(È approvato.)

APPROVAZIONE DI DUE SCHEMI DI LEGGE.

**PRESIDENTE.** Passeremo ora al progetto di legge per approvazione di alcuni contratti di vendita e di permuta di beni demaniali. (V. Stampato n° 221)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno domandando di parlare, si passa alla discussione dell'articolo unico, che è così espresso:

« Sono approvati i seguenti contratti stipulati per causa di pubblica utilità dall'amministrazione demaniale dello Stato:

« 1° Di vendita al comune di Verona del palazzo ex-Capitaniale e d'altri locali detti di Mercato Vecchio pel prezzo di lire 61,622 16, come da istrumento nei rogiti Sante Mistrorigo, del 7 maggio 1872;

« 2° Di vendita al comune di Ivrea del fabbricato dell'antico convento di Santa Chiara, pel prezzo di lire 20,000, come da istrumento nei rogiti Boggio Giuseppe, dell'11 giugno 1872;

« 3° Di vendita al comune di Menaggio di una casa per pubblici uffici pel prezzo di lire 13,477 90, come da istrumento nei rogiti Castelli Alfredo, del 17 aprile 1872;

« 4° Di permuta fra l'amministrazione militare ed il municipio di Firenze di alcuni locali dell'ex-convento di Santo Spirito, situato in quella città, come da atti contrattuali nei rogiti Guerri, del 31 dicembre 1870, 23 gennaio e 19 luglio 1872;

« 5° Di permuta, fatta dal Ministero dei lavori pubblici, di una casa, per servizi idraulici, con altra di proprietà di Giacomo Merlin, amendue situate nel comune di Boara Pisani, circondario d'Este, coll'aggiunta, per parte del detto Ministero, della somma di lire 7650, a titolo di conguaglio, come da istrumento nei rogiti Luigi Rasi, del 13 gennaio 1872;

« 6° Di permuta fra l'amministrazione della guerra e il comune di Nicastro di due zone di terreno limitrofe alla caserma di San Francesco in quella città, come da istrumento nei rogiti Aliberti Domenico, del 14 aprile 1872;

« 7° Di cessione al comune di Firenze degli otto acquedotti della città, servienti ad usi pubblici e privati, descritti dalla perizia degli ingegneri Poggi e Cantagalli, dell'8 agosto 1867; alle condizioni risultanti dall'istrumento nei rogiti Spighi Pier Antonio, del 15 marzo 1872;

« 8° Di vendita al comune di Poggio Renatico della parte demaniale del palazzo Lambertini, sito in detto comune, pel prezzo di lire 3134, come da istrumento nei rogiti Govi D. Onesto, del 7 gennaio 1873. »

(Messo ai voti, è approvato.)

Viene finalmente in discussione il progetto di legge per tumulazione delle ceneri di Carlo Botta nel tempio di Santa Croce in Firenze. (V. Stampato n° 247)

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'articolo unico, che è in questi termini:

« È autorizzato il trasporto e la tumulazione delle ceneri di Carlo Botta nel tempio di Santa Croce in Firenze. »

(È approvato.)

Ora si procederà alla votazione per scrutinio segreto sui progetti di legge stati approvati per alzata e seduta nella tornata d'oggi, ed alla nomina di tre commissari di vigilanza presso la Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico della provincia di Roma.

(Si procede all'appello nominale per la deposizione dei voti e delle schede.)

Annunzio alla Camera il risultamento della votazione a squittinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Riscatto della concessione dei canali *Cavour*:

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . . . | 184 |
| Maggioranza . . . . .        | 98  |
| Voti favorevoli . . . . .    | 129 |
| Voti contrari . . . . .      | 55  |

(La Camera approva.)

Auterizzazione agli istituti bancari di emissione di assumere l'appalto dell'esercizio della zecca di Milano:

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . . . | 184 |
| Maggioranza . . . . .        | 98  |
| Voti favorevoli . . . . .    | 162 |
| Voti contrari . . . . .      | 22  |

(La Camera approva.)

Convenzione colla Camera di commercio di Roma per la costruzione di un edifizio ad uso di dogana:

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . . . | 184 |
| Maggioranza . . . . .        | 98  |
| Voti favorevoli . . . . .    | 158 |
| Voti contrari . . . . .      | 26  |

(La Camera approva.)

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali:

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . . . | 184 |
| Maggioranza . . . . .        | 98  |
| Voti favorevoli . . . . .    | 158 |
| Voti contrari . . . . .      | 26  |

(La Camera approva.)

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1871-72

Tumulazione delle ceneri di Carlo Botta nel tempio di Santa Croce in Firenze:

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . . . | 184 |
| Maggioranza . . . . .        | 98  |
| Voti favorevoli . . . . .    | 166 |
| Voti contrari . . . . .      | 18  |

(La Camera approva.)

Nelle condizioni nelle quali si trova la Camera, stimo che sarà inutile procedere all'estrazione della Commissione la quale dovrà occuparsi dello spoglio delle schede per la nomina della Commissione di vigilanza per l'asse ecclesiastico ; perciò io prego la Ca-

mera di autorizzarmi a nominare questa Commissione direttamente. (Sì! sì!)

Essa verrebbe composta degli onorevoli Massari, Ruspoli Emanuele, Ferracciu, Gerra, Di Teano, Duranti-Valentini e Corbetta.

Questa Commissione si convocherà domani alle due.

D'accordo col Governo, e non essendovi opposizione, dichiaro alla Camera di aggiornare le sue sedute. Se occorre, il presidente convocherà a domicilio i signori deputati.

La seduta è levata alle ore 6 e 1/2.